



OMISSIS

Numero repertorio: 304/2024 - Numero protocollo: 32861/2024
Categoria: Commissione provvedimenti relativi al personale, regolamenti e terza missione
08/02 Regolamento in materia di contribuzione studentesca
Ufficio/i istruzione: U.O. Tasse, premialità e rimborsi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dopo i cospicui interventi degli scorsi due anni accademici, il presente Regolamento nella sostanza mantiene quasi integralmente l'impianto già sperimentato, a eccezione di alcune modifiche all'importo del contributo onnicomprensivo in accordo con il c.d. indice di rivalutazione ISTAT e del contributo previsto per alcune istanze individuali avanzate dalla popolazione studentesca.

Con riguardo, invece, all'aspetto formale, si è ritenuto di portare all'approvazione di codesto consesso una proposta di delibera senza indicazione specifica di date e scadenze per l'individuazione delle quali si è preferito propendere per un successivo inserimento nel Calendario didattico di Ateneo.

Tale scelta si giustifica in un'ottica di semplificazione amministrativa giacché, a meno di importanti variazioni, non sarà necessario approvare ogni anno integralmente il Regolamento per la contribuzione ma si potranno solamente modificare le scadenze all'interno del già menzionato Calendario didattico, emanato con cadenza annuale e approvato dal Senato Accademico.

Di seguito il testo predisposto su due colonne (la prima con la versione relativa all'a.a. 2023/24 e la seconda con le variazioni):

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa ridefinita dall'art. 1, commi 252-267, della legge n. 232/2016, la materia dei contributi a carico dagli studenti iscritti ai corsi di studio o scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Palermo per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi. 2) Il contributo annuale a carico dagli studenti è determinato, in ossequio alla normativa vigente, secondo il principio di onnicomprensività annuale di cui all'art. 1, comma 252, della legge sopra citata, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività. 3) L'adeguamento della tassa Regionale per il Diritto allo Studio sarà disposto in base alle disposizioni della Regione per l'A.A. 2023/24.	Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa ridefinita dall'art. 1, commi 252-267, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii , la materia dei contributi a carico dagli studenti iscritti ai corsi di studio o scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Palermo per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi. 2) Il contributo annuale a carico dagli studenti è determinato, in ossequio alla normativa vigente, secondo il principio di onnicomprensività annuale di cui all'art. 1, comma 252, della legge sopra citata, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività. 3) L'adeguamento della tassa Regionale per il Diritto allo Studio sarà è disposto in base alle disposizioni della Regione per l'A.A. di riferimento 2023/24 .
Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE 1) La contribuzione a carico degli studenti è costituita da: a) Imposta di bollo L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale. b) Tassa regionale per il diritto allo studio La tassa Regionale per il diritto allo studio, versata secondo l'importo stabilito dalla Regione	Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE 1) La contribuzione a carico degli studenti è costituita da: a) Imposta di bollo L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale. b) Tassa regionale per il diritto allo studio La tassa Regionale per il diritto allo studio , versata secondo l'importo stabilito dalla Regione Sicilia.



<p>Siciliana.</p> <p>c) Contributo onnicomprensivo annuale Il contributo onnicomprensivo annuale, determinato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE (calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2-sexies del D. Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e legge n. 89/2016), per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, è dovuto, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 255, 256, 257 e 258 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, da tutti gli studenti ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri totali o parziali indicati dal presente regolamento.</p>	<p>c) Contributo onnicomprensivo annuale.—Il contributo onnicomprensivo annuale, determinato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE (calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2-sexies del D. Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e legge n. 89/2016), per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario. L'importo è dovuto, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 255, 256, 257 e 258 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii, da tutti gli studenti ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri totali o parziali indicati nel presente regolamento.</p>
<p>Art. 3 - CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO ANNUALE</p> <p>1) Il contributo onnicomprensivo annuale è differenziato per le aree e i corsi abilitanti all'esercizio della professione come appresso indicate:</p> <p>a) Scientifica Dipartimenti di: Architettura, Ingegneria, Matematica e Informatica, Fisica e Chimica, Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, Scienze della Terra e del Mare, Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi: 2131 STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI LT 2235 STATISTICA E DATA SCIENCE, LM attivato nel 2019/20 e il corso 2068 SCIENZE STATISTICHE disattivato nel 2019/2020</p> <p>b) Umanistica Dipartimenti di: Giurisprudenza, Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, Cultura e Società, Scienze Umanistiche, Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione; Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi: 225 ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE (SEDE AG) LT 2063 SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE LM 2077 ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE LT 2081 ECONOMIA E FINANZA LT 2112 SCIENZE DEL TURISMO LT 2203 SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI LT 2204 SCIENZE DEL TURISMO(TP)LT 2205 TOURISM SYSTEMS AND HOSPITALITY MANAGEMENT LM</p>	<p>Art. 3 - CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO ANNUALE</p> <p>1) Il contributo onnicomprensivo annuale è differenziato per le aree e i corsi abilitanti all'esercizio della professione, come appresso indicato:</p> <p>a) Scientifica Dipartimenti di: Architettura; Ingegneria; Matematica e Informatica; Fisica e Chimica, con eccezione della classe LMR/02; Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche; Scienze della Terra e del Mare; Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, con eccezione della classe LM-42; Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi delle classi L-41 e LM-82: Laurea in Statistica per l'analisi dei Dati (Cod. 2131), Laurea Magistrale in Statistica e Data Science (Cod. 2235), LM attivato nel 2019/20 il corso Laurea in Scienze Statistiche (Cod. 2068, disattivata nel 2019/2020).</p> <p>b) Umanistica Dipartimenti di: Giurisprudenza; Scienze Politiche e delle relazioni internazionali; Cultura e Società; Scienze Umanistiche; Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione, con eccezione della classe LM-85 bis; Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi non rientranti nella lettera a): 225 Economia E Amministrazione Aziendale (Sede Ag) Lt 2063 Scienze Economiche E Finanziarie Lm 2077 Economia E Amministrazione Aziendale Lt 2081 Economia E Finanza Lt 2112 Scienze Del Turismo Lt 2203 Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale E Migrazioni Lt 2204 Scienze Del Turismo(Tp)Lt 2205 Tourism Systems And</p>



<p>c) Medica: Scuola di Medicina e Chirurgia;</p> <p>d) Professioni Sanitarie: L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4, abilitanti;</p> <p>e) Scienze della Formazione Primaria: LM-85 bis, abilitante;</p> <p>f) Conservazione e Restauro dei Beni Culturali: LMR/02, abilitante.</p> <p>2) Per ciascuna area e corso, di cui al precedente comma 1, il contributo onnicomprensivo annuale è determinato secondo le classi di reddito ISEE come specificato nella tabella "A". Per i corsi che si svolgeranno prevalentemente o interamente a distanza, oltre al contributo onnicomprensivo annuale determinato ai sensi dei commi precedenti, è previsto il pagamento di un contributo annuale aggiuntivo di € 600,00 per gli studenti rientranti fino alla fascia 12 (€ 25.000) e di € 1.200,00 per gli studenti appartenenti a fasce superiori alla 12 (oltre € 25.000) da versare contestualmente al pagamento della prima rata.</p> <p>3) Agli studenti iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi, aumentato di uno, si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di appartenenza, la maggiorazione del 10%. Per la determinazione della durata normale del Corso di Studio si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.</p>	<p>Hospitality Management Lm</p> <p>c) Medico-veterinaria: classi LM-41; LM-42; LM-46 Scuola di Medicina e Chirurgia;</p> <p>d) Professioni Sanitarie: classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4, abilitanti;</p> <p>e) Scienze della Formazione Primaria: classe LM-85 bis, abilitante;</p> <p>f) Conservazione e Restauro dei Beni Culturali: classe LMR/02, abilitante.</p> <p>2) Per ciascuna area e corso, di cui al precedente comma 1, il contributo onnicomprensivo annuale è determinato secondo le classi di reddito ISEE come specificato nella tabella "A". Per i corsi che si svolgeranno prevalentemente o interamente a distanza, oltre al contributo onnicomprensivo annuale determinato ai sensi dei commi precedenti, è previsto il pagamento di un contributo annuale aggiuntivo, secondo gli importi specificati nella Tabella A1 di € 600,00 per gli studenti rientranti fino alla fascia 12 (€ 25.000) e di € 1.200,00 per gli studenti appartenenti a fasce superiori alla 12 (oltre € 25.000) da versare contestualmente al pagamento della prima rata.</p> <p>3) INVARIATO</p>
<p>Art. 4 – ESONERI TOTALI E PARZIALI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO</p> <p>1) Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:</p> <p>a) gli studenti, iscritti al primo anno accademico, appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;</p> <p>b) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti:</p> <p>b1. appartengono ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;</p> <p>b2. sono iscritti all'Università degli Studi di Palermo, da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;</p> <p>b3. - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; - nel caso di iscrizione ad</p>	<p>1) INVARIATO.</p>



anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità Internazionale la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.

Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell'anno precedente il passaggio di Corso di Studio.

1 bis) Per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a 25.000,00 euro che non sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno ma che soddisfino i requisiti di cui al precedente comma 2 lettera b), il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è quantificato in 200 euro.

2) Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è maggiore o uguale a 25.000,01 ed inferiore o uguale a 30.000,00 euro il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è uguale alla percentuale, riportata nella Tabella B, per singola area o corsi di studio, della quota di ISEE eccedente 25.001,00 euro. Per gli studenti iscritti ad un anno successivo al primo, tale condizione si applica purché ricorra il sottoindicato requisito: - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; - nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità internazionale la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti. Laddove dall'applicazione dei criteri di cui al presente comma, l'importo del contributo onnicomprensivo dovuto da studenti con ISEE ricompreso nella fascia calmierata risulti superiore a quello determinato dall'art.1, comma 1, lett. b) del DM n. 1014 del 3/8/2021 o da D.M successivi si applicherà l'importo più favorevole per lo studente. Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell'anno precedente il passaggio di Corso di

1 bis) Per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 25.000 euro che non sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, ma che soddisfino i requisiti di cui al precedente comma 1 lettera b) **del presente articolo**, il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è quantificato **secondo quanto indicato nella Tabella A2** ~~in 200 euro.~~

2) Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è maggiore di 25.000 euro ed inferiore o uguale a 30.000 euro, il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è uguale alla percentuale, riportata nella Tabella **A3B**, per singola area o corsi di studio, della quota di ISEE eccedente 25.000 euro.

Per gli studenti iscritti a un anno successivo al primo, tale condizione si applica purché ricorra il sottoindicato requisito:

- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico ~~abbiano conseguito~~, **siano stati sostenuti e correttamente verbalizzati esami di insegnamenti previsti nel piano di studi per** almeno 10 crediti formativi universitari entro la data del 10 agosto del primo anno;
- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo ~~abbiano conseguito~~, **siano stati sostenuti e correttamente verbalizzati esami di insegnamenti previsti nel piano di studi** almeno 25 crediti formativi universitari nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Per gli studenti in mobilità internazionale, la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.

Laddove, dall'applicazione dei criteri di cui al presente comma, l'importo del contributo onnicomprensivo dovuto da studenti con ISEE ricompreso nella fascia calmierata risulti superiore a quello determinato dall'art.1, comma 1, lett. b) del DM n. 1014 del 3/8/2021 o da D.M successivi, si



Studio.

3) Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 68 del 29.03.2012, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo:

a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;

b) gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento. Ai sensi della Legge Regionale 20/2002 e del D. Lgs. 68/2012 tali studenti sono esonerati anche dal pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo studio. Al momento dell'immatricolazione e/o dell'iscrizione ad anni successivi al primo lo studente con disabilità e/o con invalidità, per beneficiare dei Servizi dedicati e specifici offerti dall'Ateneo (trasporto, assistenza alla persona, etc...), dovrà espressamente indicare in quale delle condizioni, previste dalla legge, rientra.

c) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli Affari Esteri;

d) gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate; l'esonero viene considerato totalmente o nella misura parziale del 50% per il primo semestre e del 50% per il secondo semestre, a seconda del periodo di interruzione che non dovrà essere comunque inferiore a sei mesi. L'infermità dovrà essere certificata da un'istituzione pubblica e, poiché la ratio della concessione dell'esonero sta nell'impossibilità da parte dello studente di seguire l'attività didattica, alla quale è correlato il contributo di Ateneo, per il periodo in cui il

applicherà l'importo più favorevole per lo studente. Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell'anno precedente il passaggio di Corso di Studio.

Non saranno prese in alcuna considerazione altre tipologie di convalida di insegnamenti.

3) Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 68 del 29.03.2012, sono esonerati dal versamento del contributo onnicomprensivo:

a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;

b) gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento. Ai sensi della Legge Regionale 20/2002 e del D. Lgs. 68/2012 tali studenti sono esonerati anche dal pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo studio. Al momento dell'immatricolazione e/o dell'iscrizione ad anni successivi al primo lo studente con disabilità e/o con invalidità, per beneficiare dei Servizi dedicati e specifici offerti dall'Ateneo (trasporto, assistenza alla persona, etc...), dovrà espressamente indicare a quale delle condizioni, previste dalla legge, appartiene.

c) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli Affari Esteri;

d) gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate. L'esonero viene considerato totalmente o nella misura parziale del 50% per il primo semestre e del 50% per il secondo semestre, a seconda del periodo di interruzione, che non dovrà essere comunque inferiore a sei mesi. L'infermità dovrà essere certificata da un'istituzione pubblica e, poiché la ratio della concessione dell'esonero sta nell'impossibilità da parte dello studente di seguire l'attività didattica alla quale è correlato il contributo **onnicomprensivo**, per il periodo



<p>richiedente versa in stato di infermità, comunque non inferiore ad un semestre, egli non potrà compiere alcun atto relativo alla propria carriera universitaria;</p> <p>4) Ai sensi dell'art. 30 della legge 30 marzo 1971 n. 118, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo gli studenti figli dei beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, dichiarati tali secondo le norme di legge, con reddito ISEE-U inferiore o uguale a 30.000,00 euro. Tutti i soggetti richiedenti l'esonero devono allegare adeguata certificazione;</p> <p>5) Gli studenti orfani o figli di soggetti privati della responsabilità genitoriale, dichiarati tali a seguito di apposito provvedimento rilasciato dal Tribunale, che presentino un ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo;</p> <p>6) Gli studenti figli di vittime della mafia o del racket, dichiarati tali secondo le norme di legge, con reddito ISEE-U inferiore o uguale a 50.500,00 euro (limite massimo ISEE della classe 19 di cui alla tabella A) sono esonerati dal contributo onnicomprensivo.</p> <p>7) Gli studenti detenuti o che fruiscono di misure alternative alla detenzione sono esonerati dal contributo onnicomprensivo, per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno. Sono altresì esonerati dal contributo onnicomprensivo per gli anni successivi, purché siano rispettati i requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area.</p> <p>8) Il personale TAB dell'Università degli Studi di Palermo che si immatricola o si iscrive a Corsi di Studio presenti all'interno dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area, è esonerato dal contributo onnicomprensivo.</p> <p>9) Gli studenti cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, di persona ammissibile alla protezione sussidiaria o alla protezione temporanea in quanto provenienti da paesi in situazione di conflitto nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo.</p> <p>10) Ciascuno studente può usufruire, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, di una sola tipologia di esonero.</p>	<p>in cui il richiedente versa in stato di infermità, comunque non inferiore ad un semestre, egli non potrà compiere alcun atto relativo alla propria carriera universitaria;</p> <p>4) INVARIATO</p> <p>5) Gli studenti orfani o figli di soggetti che, a seguito di apposito provvedimento rilasciato dal Tribunale, sono stati privati della responsabilità genitoriale, dichiarati tali a, che presentino un ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo;</p> <p>6) Gli studenti figli di vittime della mafia o del racket, dichiarati tali secondo le norme di legge, con reddito ISEE-U inferiore o uguale al a 50.500,00 euro (limite massimo ISEE della classe 19 di cui alla tabella A) sono esonerati dal contributo onnicomprensivo.</p> <p>7) INVARIATO</p> <p>8) INVARIATO</p> <p>9) INVARIATO</p> <p>10) INVARIATO</p>
Art. 5 - RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO	Art. 5 - RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO



ONNICOMPRESIVO

1) Per le seguenti categorie di studenti, che si iscrivono in modalità full time, sono previste le appresso indicate riduzioni del contributo onnicomprensivo dovuto, non cumulabili tra loro o con gli esoneri parziali previsti nell'articolo precedente:

a. gli studenti, iscritti nell'A.A. precedente presso Atenei con sede in altre Regioni, che effettuino il trasferimento presso l'Università di Palermo, per il primo anno di iscrizione sono esentati dal versamento del contributo onnicomprensivo;

b. gli studenti iscritti, per la prima volta, alla Laurea triennale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, diplomatisi con voto compreso tra 95 e 100, usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 25% fino ad un massimo di 350,00 euro. Coloro che si diplomano con voto pari a 100 e lode usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 50% fino a un massimo di 500, 00 euro;

c. gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni di laurea uguali o superiori a 95 ed inferiori o uguali a 109, usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 30% fino ad un massimo di 500,00 euro;

d. gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni di laurea pari a 110 o 110 e lode usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 50% fino ad un massimo di 1.000,00 euro;

e. per i nuclei familiari con più componenti iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo e con riferimento ai soli iscritti, in modalità full time, entro la relativa durata legale (in corso), per ogni ulteriore iscritto in corso dopo il primo il contributo onnicomprensivo viene calcolato considerando una riduzione del 25% del contributo onnicomprensivo fino a un massimo di 200 euro;

f. gli iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo residenti in province diverse da quelle in cui ha sede il Corso di Laurea al quale sono iscritti, pagano, per la durata legale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe ISEE;

g. i dipendenti e i figli dei dipendenti dell'Università di Palermo (personale docente e TAB) iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo, pagano, per la durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe ISEE;

h. per gli studenti aderenti a programmi

ONNICOMPRESIVO

1) Per le seguenti categorie di studenti, che si iscrivono in modalità full time, sono previste le appresso indicate riduzioni del contributo onnicomprensivo dovuto, non cumulabili tra loro o con gli esoneri parziali previsti nell'articolo precedente:

a. gli studenti, iscritti nell'A.A. precedente presso Atenei con sede in altre Regioni, che effettuino il trasferimento presso l'Università di Palermo, per il primo anno di iscrizione sono esentati dal versamento del contributo onnicomprensivo;

b. gli studenti iscritti, per la prima volta, alla Laurea triennale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, diplomatisi con voto compreso tra 95 e 100, usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 25% fino ad un massimo di 350 euro. Coloro che si diplomano con voto pari a 100 e lode usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 50% fino a un massimo di 500 euro;

c. gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni di laurea uguali o superiori a 95 ed inferiori o uguali a 109, usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 30% fino ad un massimo di 500 euro;

d. gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni di laurea pari a 110 o 110 e lode usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 50% fino ad un massimo di 1.000 euro;

e. per i nuclei familiari con più componenti iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo e con riferimento ai soli iscritti, in modalità full time, entro la relativa durata legale (in corso), per ogni ulteriore iscritto in corso dopo il primo, il contributo onnicomprensivo viene calcolato considerando una riduzione del 25% del contributo onnicomprensivo fino a un massimo di 200 euro;

f. gli **studenti** iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo e residenti in province diverse da quelle in cui ha sede il Corso di Laurea al quale sono iscritti, pagano, per la durata legale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe ISEE;

~~g. i dipendenti e i figli dei dipendenti dell'Università di Palermo (personale docente e TAB) iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo, pagano, per la durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe~~ **(comma inserito all'interno del successivo con lettera M)**

g. ~~per~~ gli studenti aderenti a programmi



<p>internazionali, volti al conseguimento del double degree/doppio titolo e che prevedono il versamento della contribuzione anche nell'ateneo estero, il Consiglio di Amministrazione valuterà l'entità della riduzione percentuale del contributo onnicomprensivo per l'anno di frequenza all'estero in relazione al numero dei programmi internazionali e al numero di studenti che richiedono la suddetta riduzione;</p> <p>i. gli iscritti in corso e in modalità full time dal secondo anno in poi, che abbiano conseguito, con una media uguale o superiore a 28/30, almeno 48 CFU nei 12 mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l'iscrizione, hanno diritto a una riduzione del 20% del contributo onnicomprensivo fino ad un massimo di € 350,00;</p> <p>l. per i corsi di laurea individuati con apposita convenzione nell'ambito del progetto PA 110 e lode riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione, il contributo è determinato in quota fissa di €. 600,00 da corrispondere in unica soluzione con la prima e unica rata;</p> <p>m. per gli studenti che, individualmente o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classificano nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università degli Studi di Palermo con provvedimento che verrà successivamente formalizzato, è prevista la riduzione di una classe ISEE.</p> <p>n. i dipendenti e i figli dei dipendenti dell'Università di Palermo (personale docente e TAB) iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo, pagano, per la durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto del 50% per classi ISEE fino alla 17a inclusa.</p>	<p>internazionali, volti al conseguimento del double degree/doppio titolo e che prevedono il versamento della contribuzione anche nell'ateneo estero, potranno usufruire, ove deliberato dal Consiglio di Amministrazione per l'A.A. corrente in relazione al numero dei programmi internazionali e al numero di studenti richiedenti, di una il Consiglio di Amministrazione valuterà l'entità della riduzione percentuale del contributo onnicomprensivo per l'anno di frequenza all'estero;</p> <p>h. gli iscritti in corso e in modalità full time dal secondo anno in poi, che abbiano conseguito, con una media uguale o superiore a 28/30, almeno 48 CFU nei 12 mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l'iscrizione, hanno diritto a una riduzione del 20% del contributo onnicomprensivo fino ad un massimo di 350 euro;</p> <p>i. per i corsi di laurea individuati con apposita convenzione nell'ambito del progetto PA 110 e lode riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione, il contributo è determinato in quota fissa di € 600 da corrispondere in unica soluzione con la prima e unica rata;</p> <p>l. per gli studenti che, individualmente o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classificano nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università degli Studi di Palermo con provvedimento che verrà successivamente formalizzato, è prevista usufruiscono della riduzione di una classe ISEE.</p> <p>m. i dipendenti e i figli dei dipendenti dell'Università di Palermo (personale docente e TAB) iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo, pagano, per la durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto del 50% per classi ISEE fino alla 17a inclusa; per le classi superiori alla 17 la riduzione è di una classe ISEE.</p>
<p>Art. 6 - RIMBORSI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO</p> <p>1) E' prevista la possibilità per lo studente di inoltrare istanza di rimborso del contributo onnicomprensivo laddove lo stesso ritenga di avere versato una quota di contribuzione non aderente alla propria situazione reddituale. Tale istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante l'apposita pratica presente all'interno del portale studenti e sarà posta al vaglio dei competenti uffici che ne stabiliranno l'ammissibilità.</p>	<p>INVARIATO</p> <p>1) E' prevista la possibilità per lo studente di inoltrare istanza di rimborso del contributo onnicomprensivo laddove lo stesso ritenga di avere versato una quota di contribuzione non aderente alla propria situazione reddituale. Tale istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante l'apposita pratica presente all'interno del portale studenti e sarà posta al vaglio dei competenti uffici che, qualora ne ravvisassero l'astratta fondatezza, potranno predisporre apposito decreto da sottoporre all'attenzione del Magnifico Rettore che ne stabilirà l'eventuale ammissibilità.</p>



<p>2) Nell'ambito delle disponibilità previste nel bilancio di previsione, e comunque entro il limite massimo complessivo di euro 150.000 annui, gli studenti che abbiano sostenuto, nell'A.A. precedente, tutti gli esami previsti nel loro piano di studi o devono al più sostenere o ottenere la convalida di un solo insegnamento nell'A.A. in corso e si laureino entro la prima sessione ordinaria estiva dell'A.A. in corso, potranno richiedere, il rimborso del 50% del contributo onnicomprensivo. Qualora la disponibilità di bilancio non fosse sufficiente a soddisfare il rimborso del 50% del contributo onnicomprensivo, per tutte le richieste ricevute dagli aventi diritto nei termini prescritti, la quota da rimborsare verrà calcolata proporzionalmente al rapporto fra la disponibilità di bilancio (nel limite massimo complessivo di euro 150.000 annui) ed il totale degli importi richiesti a rimborso dagli aventi diritto.</p>	
<p>Art. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO</p> <p>1) Il versamento dei contributi e delle tasse avviene nelle forme previste dalle norme in materia di pagamenti per la Pubblica Amministrazione e con gli strumenti tecnologici di cui dispone l'Università degli Studi di Palermo. Tali modalità sono indicate nell'allegato "1" che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Università.</p> <p>2) Le scadenze di pagamento per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso a numero programmato sono stabilite dai rispettivi bandi.</p> <p>3) Per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso libero e per le iscrizioni agli anni successivi al primo le scadenze di pagamento sono indicate nel calendario didattico di Ateneo pubblicato sul sito web dell'Università.</p> <p>4) Per le iscrizioni ai Corsi di Laurea Magistrale biennali ad accesso libero la data di verifica della personale preparazione e la data di iscrizione sono indicate nel calendario didattico di Ateneo pubblicato sul sito web dell'Università.</p> <p>5) Gli studenti che intendono laurearsi nella</p>	<p>Art. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO</p> <p>1) Il versamento dei contributi e delle tasse avviene esclusivamente nelle forme previste dalle norme in materia di pagamenti per la Pubblica Amministrazione e con gli strumenti tecnologici di cui dispone l'Università degli Studi di Palermo. Tali modalità sono indicate nell'allegato "1" che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Università.</p> <p>Versamenti pervenuti con modalità diverse da quelle indicate nel sopra menzionato allegato 1 (bollettino PAGO PA) non potranno essere utilizzati ai fini del pagamento delle tasse universitarie e, nelle more della restituzione di quanto erroneamente versato a seguito di presentazione di apposita istanza di rimborso, la contribuzione dovrà essere saldata versando la contribuzione mediante circuito PAGO PA.</p> <p>2) INVARIATO.</p> <p>3) INVARIATO.</p> <p>4) Per le iscrizioni ai Corsi di Laurea Magistrale biennali ad accesso libero la data di verifica della personale preparazione e la data di iscrizione sono indicate nel calendario didattico di Ateneo pubblicato sul sito web dell'Università.</p> <p>5) Gli studenti che intendono laurearsi nella</p>



sessione straordinaria dell'anno accademico precedente non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente.

6) Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è suddiviso in tre rate come appresso indicato:

a) Prima rata, da versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione, composta da:

- imposta di bollo assolta in maniera virtuale;
- tassa regionale per il diritto allo studio;
- primo acconto contributo onnicomprensivo nella misura del 40% dell'importo dovuto. La prima rata deve essere pagata:

a. per l'immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato, entro i termini previsti da ciascun bando di concorso per l'accesso o nei dispositivi di scorrimento della graduatoria;

b. per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, entro il 30 settembre 2023;

c. per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrali biennali ad accesso libero la scadenza della prima rata è fissata al 30 novembre 2023.

b) Seconda rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal secondo acconto del contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, da versare entro il 29 dicembre 2023.

c) Terza rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal saldo contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, da versare entro il 29 febbraio 2024.

7) Lo studente che ha pagato la prima rata delle tasse e del contributo onnicomprensivo, entro il 30 settembre 2023 (o il 30 novembre 2023 per i Corsi di Laurea Magistrali biennali ad accesso libero) o dopo tale data con mora, ma comunque entro il 29 dicembre 2023, può sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, soltanto qualora abbia pagato anche la seconda rata.

8) Lo studente che ha pagato la prima e seconda rata delle tasse e del contributo onnicomprensivo ma non ha ottemperato al pagamento della terza rata entro il 29 febbraio 2024- o dopo il 29 febbraio 2024 ed entro il 30 aprile 2024 con mora - non potrà sostenere esami a partire dalla sessione estiva. In ogni caso il pagamento della terza rata, con l'indennità di mora prevista nel successivo art.11, dovrà avvenire prima della data dell'esame.

sessione straordinaria dell'Anno Accademico ~~precedente~~ non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'Anno Accademico **successivo**~~corrente~~.

6) Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è suddiviso in tre rate come appresso indicato, **da versare entro le rispettive scadenze indicate nel Calendario didattico:**

a) Prima rata, da versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione, composta da:

- imposta di bollo assolta in maniera virtuale;
- tassa regionale per il diritto allo studio;
- primo acconto contributo onnicomprensivo nella misura del 40% dell'importo dovuto. ~~La prima rata deve essere pagata:~~

~~a1. per l'immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato, entro i termini previsti da ciascun bando di concorso per l'accesso o nei dispositivi di scorrimento della graduatoria;~~

~~a2. per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, entro il 30 settembre 2023~~

~~a3. per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrali biennali ad accesso libero la scadenza della prima rata è fissata al 30 novembre 2023.~~

b) Seconda rata ~~(per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato)~~, composta dal secondo acconto del contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, ~~da versare entro il 29 dicembre 2023.~~

c) Terza rata ~~(per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato)~~, composta dal saldo del contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, ~~da versare entro il 29 febbraio 2024.~~

7) **Gli studenti** ~~Lo studente che ha pagato la prima rata delle tasse e del contributo onnicomprensivo il 30 settembre 2023 (o il 30 novembre per i Corsi di Laurea Magistrali biennali ad accesso libero) e dopo tali termini con mora, ma comunque entro il 29 dicembre 2023~~ **possono** sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, soltanto ~~qualora abbiano~~ **dopo avere pagato la prima e** la seconda rata.

8) **Gli studenti** ~~Lo studente che ha pagato la prima e seconda rata delle tasse e del contributo onnicomprensivo ma non ha ottemperato al pagamento della terza rata entro il 29 febbraio 2024- o dopo il 29 febbraio 2024 ed entro il 30 aprile 2024 con mora - non potrà~~ **potranno** sostenere **gli esami relativi agli insegnamenti erogati al secondo semestre o annuali, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, soltanto dopo avere pagato tutte le rate previste**



<p>9) L'iscrizione oltre il 29 febbraio 2024 ed entro il 30 aprile 2024 comporta il versamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo in soluzione unica oltre le indennità di mora calcolate secondo quanto previsto all'art. 11.</p> <p>10) Dopo il 30 aprile lo studente in corso che non ha completato gli anni relativi alla durata normale del proprio Corso di laurea, potrà iscriversi solo in qualità di fuori corso rispetto all'anno di sua ultima iscrizione. Se tale ultima iscrizione è effettuata in modalità part-time per la prima volta del relativo anno di corso, lo studente dovrà prima modificare l'iscrizione in modalità full time, pagando le dovute differenze, e quindi iscriversi in qualità di fuori corso per l'anno corrente. Per i Corsi di laurea a programmazione nazionale, la modifica dell'iscrizione in full time implicherà per l'anno accademico corrente, l'iscrizione in qualità di ripetente al fine di ottemperare alle frequenze del relativo anno di corso.</p> <p>11) Gli studenti che, presentano domanda per l'ottenimento della borsa di studio da parte dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) devono compilare la specifica sezione presente nella domanda di immatricolazione/iscrizione e sono tenuti a versare, a titolo di prima rata, solo gli importi relativi al bollo e alla tassa regionale ERSU fatti salvi gli esoneri previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 549/1995.</p>	<p>dal comma 6 del presente articolo la seconda rata a partire dalla sessione estiva. In ogni caso il pagamento della terza rata, con l'indennità di mora prevista nel successivo art. 11, dovrà avvenire prima della data dell'esame.</p> <p>9) L'iscrizione effettuata dopo la scadenza della seconda rata dell'anno accademico di riferimento comporta il pagamento delle tre rate in unica soluzione; l'iscrizione effettuata nei mesi di marzo e aprileoltre il 29 febbraio 2024 ed entro il 30 aprile 2024 dell'anno accademico di riferimento comporta il versamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo in soluzione unica, oltre le indennità di mora calcolate secondo quanto previsto all'art. 11.</p> <p>10) INVARIATO</p> <p>11) INVARIATO</p>
<p>Art. 8 - ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE</p> <p>1) Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto nei tempi e con le modalità previste dallo specifico Regolamento e comporta il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4, nella misura del 70% per le fasce da 0 a 15 e 90% per le fasce superiori. Alle seguenti categorie di studenti:</p> <p>a. Studente lavoratore con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, della durata minima di un anno a decorrere dall'anno accademico antecedente a quello di immatricolazione o di iscrizione, con un reddito</p>	<p>Art. 8 - ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE</p> <p>1) Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto nei tempi e con le modalità previste dallo specifico Regolamento e comporta il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, nella misura del 70% per le fasce da 0 a 15 e del 90% per le fasce superiori. Alle seguenti categorie di studenti:</p> <p>a. Studente lavoratore con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, della durata minima di un anno a decorrere dall'anno accademico antecedente a quello di immatricolazione o di iscrizione, con un reddito</p>



<p>di almeno 6.500 euro fiscalmente dichiarato;</p> <p>b. Studentessa madre o studente padre, per i primi cinque anni di vita del bambino, previa verifica dell'esistenza di limiti normativi;</p> <p>c. Studenti-Atleti dichiarati tali ai sensi delle delibere del S.A. n. 28 del 15 gennaio 2019 en. 303/2019 del 7 novembre 2019; sarà concesso il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, nella misura del 50%.</p> <p>2) Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 10, è consentito il passaggio di status da studente a tempo parziale a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale. Ai fini del computo della durata legale del Corso di laurea l'iscrizione in modalità part time equivale a metà anno.</p>	<p>di almeno 9.000 euro fiscalmente dichiarato;</p> <p>b. Studentessa madre o studente padre, per i primi cinque anni di vita del bambino, previa verifica dell'esistenza di limiti normativi;</p> <p>c. Studenti-Atleti dichiarati tali ai sensi delle delibere del S.A. n. 28 del 15 gennaio 2019 en. 303/2019 del 7 novembre 2019; sarà concesso il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, nella misura del 50%.</p> <p>2) Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 10, è consentito il passaggio di status da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale. Ai fini del computo della durata legale del Corso di laurea, l'iscrizione in modalità part time equivale a metà anno</p>
<p>Art. 9 - CORSI SINGOLI</p> <p>1) L'iscrizione ai corsi singoli comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE come appresso indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">• € 20,00 per classe di reddito inferiore o uguale a 13.000,00 euro;• € 30,00 per classe di reddito superiore a 13.000,00 e inferiore o uguale a 30.000,00 euro;• € 40,00 per classe di reddito superiore a 30.000,00 euro. La suddetta tassazione non si applica nel caso di acquisto di 24 CFU relativi ad un pacchetto necessari all'abilitazione per l'insegnamento. <p>2) In ogni caso, l'iscrizione è limitata per anno accademico ad insegnamenti che complessivamente consentono di acquisire sino a 36 CFU. Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione.</p> <p>3) Coloro che non sostengono gli esami entro la scadenza di cui al precedente comma 2, devono procedere ad una nuova iscrizione, previo pagamento del relativo contributo.</p> <p>4) Coloro che acquistano corsi singoli presso l'Università degli studi di Palermo e nell'anno successivo si iscrivono ad un Corso di laurea, in cui tali insegnamenti sono previsti nel piano di studio, avranno detratto dal contributo onnicomprensivo, entro i limiti di quanto dovuto, il 50% dell'importo versato nell'anno precedente per l'acquisto dei corrispondenti CFU.</p>	<p>Art. 9 - CORSI SINGOLI</p> <p>1) L'iscrizione ai corsi singoli comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE secondo gli importi di cui alla Tabella B1come appresso indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">• € 20,00 per classe di reddito inferiore o uguale a 13.000,00 euro;• € 30,00 per classe di reddito superiore a 13.000,00 e inferiore o uguale a 30.000,00 euro;• € 40,00 per classe di reddito superiore a 30.000,00 euro. <p>La suddetta tassazione non si applica nel caso di acquisto di 24 CFU relativi ad un pacchetto necessari all'abilitazione per l'insegnamento, per i quali la contribuzione è specificamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2) In ogni caso, l'iscrizione è limitata per anno accademico a insegnamenti che complessivamente consentono di acquisire sino a 36 CFU per anno accademico. Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione.</p> <p>3) INVARIATO</p> <p>4) INVARIATO</p>



<p>5) L'iscrizione ai corsi singoli erogati in modalità telematica, con la presenza di un tutor didattico, comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE come appresso indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">- Euro 30,00 per classi di reddito inferiore o uguale a 13.000 euro;- Euro 40,00 per classi di reddito superiore a 13.000 e inferiore o uguale a 30.000;- Euro 50,00 per classi di reddito superiore a 30.000. La medesima contribuzione si applica anche agli studenti di CdS tradizionali che scelgono corsi erogati in modalità telematica come insegnamenti a scelta dello studente secondo quanto previsto dal proprio piano di studi.	<p>5) L'iscrizione ai corsi singoli erogati in modalità telematica, con la presenza di un tutor didattico, comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE secondo quanto riportato nella Tabella B1. come appresso indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">- Euro 30,00 per classi di reddito inferiore o uguale a 13.000 euro;- Euro 40,00 per classi di reddito superiore a 13.000 e inferiore o uguale a 30.000;- Euro 50,00 per classi di reddito superiore a 30.000. <p>La medesima contribuzione si applica anche agli studenti di CdS tradizionali che scelgono corsi erogati in modalità telematica come insegnamenti a scelta dello studente, secondo quanto previsto dal proprio piano di studi.</p>
<p>Art. 10 - STUDENTI STRANIERI</p> <p>1) Gli studenti in possesso di titolo estero che per perfezionare la domanda di immatricolazione/iscrizione necessitano dell'indicatore ISEE parificato dovranno versare la tassa regionale e il bollo virtuale e sono temporaneamente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo. All'atto del perfezionamento della domanda di immatricolazione, dovranno comunicare il parametro ISEE parificato, richiesto presso i centri di assistenza fiscale abilitati e comunicarlo all'Area Didattica e Servizi agli Studenti al fine di determinare la classe Isee di appartenenza.</p>	<p>Art. 10 - STUDENTI STRANIERI</p> <p>1) Gli studenti in possesso di titolo estero che, per perfezionare la domanda di immatricolazione/iscrizione, necessitano dell'indicatore ISEE parificato, dovranno versare la tassa regionale e il bollo virtuale e sono temporaneamente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo. All'atto del perfezionamento della domanda di immatricolazione, dovranno comunicare il parametro ISEE parificato, richiesto presso i centri di assistenza fiscale abilitati e comunicarlo all'Area Didattica e Servizi agli Studenti al fine di determinare la classe ISEE di appartenenza.</p> <p>2) Laddove lo studente di nazionalità extraeuropea, richiedente visto per motivi di studio, non sia nelle condizioni di presentare idonea documentazione necessaria al rilascio dell'ISEE parificato potrà versare un contributo onnicomprensivo di importo pari a quanto riportato nella Tabella B2, oltre tassa regionale e bollo virtuale.</p>
<p>Art. 11 – INDENNITÀ DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO</p> <p>1) Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è gravato, da una indennità di mora, sul dovuto, pari per la prima rata ad euro 30 (ridotto a euro 15 solo per le fasce dalla 0 alla 5a), incrementata di euro 30 (incrementata di euro 15 solo per le fasce dalla 0 alla 5a) per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo complessivo di euro 90, e per la terza rata pari ad euro 50 (euro 25 per le fasce dalla 0 alla 5a), incrementata di euro 50 (euro 25 per le fasce dalla 0 alla 5a) per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo complessivo di euro 100. Il pagamento della seconda rata oltre il termine di scadenza del 29 dicembre 2023 non genera indennità per il ritardato pagamento, ma impedisce allo studente di</p>	<p>Art. 11 – INDENNITÀ DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO</p> <p>1) Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è gravato, da una riportate nella Tabella B3 indennità di mora, sul dovuto, pari per la prima rata ad euro 30 (ridotto a euro 15 solo per le fasce dalla 0 alla 5a), incrementata di euro 30 (incrementata di euro 15 solo per le fasce dalla 0 alla 5a) per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo complessivo di euro 90, e per la terza rata pari ad euro 50 (euro 25 per le fasce dalla 0 alla 5a), incrementata di euro 50 (euro 25 per le fasce dalla 0 alla 5a) per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo complessivo di euro 100. Il pagamento della seconda rata oltre il termine di scadenza del 29 dicembre 2023 non genera indennità per il ritardato pagamento, ma</p>



<p>sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, fino all'avvenuto pagamento e alla definizione della relativa ricognizione da parte dei sistemi informativi di Ateneo.</p> <p>2) Gli studenti che hanno presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria, avendo sostenuto, al momento della presentazione della domanda almeno l'85% dei crediti previsti, (escludendo i crediti relativi alla prova finale), e non riescano a laurearsi nella predetta sessione, possono iscriversi all'anno corrente pagando il contributo onnicomprensivo dovuto, non gravato da indennità di mora.</p> <p>3) Gli studenti che si iscrivono, con riserva, ad un Corso di laurea magistrale biennale ad accesso libero, in attesa di conseguire la laurea triennale, possono perfezionare tale iscrizione, dopo la laurea, pagando la seconda rata del contributo onnicomprensivo non gravato da indennità di mora.</p> <p>4) Gli studenti che, al di fuori dai termini ordinariamente previsti dal Calendario didattico di Ateneo, richiedano l'autorizzazione a presentare la domanda di partecipazione agli esami di laurea e/o il rinnovo della domanda di laurea, sono tenuti al pagamento degli importi corrispondenti con una maggiorazione di euro 100,00. La richiesta potrà essere inoltrata entro e non oltre 10 giorni dall'inizio della sessione di laurea pena l'impossibilità di esaminare l'istanza.</p>	<p>impedisce allo studente di sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, fino all'avvenuto pagamento e alla definizione della relativa ricognizione da parte dei sistemi informativi di Ateneo.</p> <p>2) INVARIATO</p> <p>3) INVARIATO</p> <p>4) INVARIATO</p>
<p>Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO</p> <p>1) La condizione economica-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U) calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2- sexies del D.Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e della legge n. 89/2016 o, per il corrente anno accademico, con riferimento all'ISEE corrente. L'ISEE è utilizzato per determinare la parte del contributo onnicomprensivo universitario commisurato alla condizione economica-patrimoniale dello studente. La presentazione dell'ISEE è finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione. Nel caso in cui lo studente non dichiari il proprio ISEE, lo stesso viene temporaneamente collocato, d'ufficio nella 14° classe contributiva. Tale posizione dovrà essere variata una volta ottenuto l'ISEE-U, da presentare entro il 29 dicembre 2023, o, con motivata richiesta</p>	<p>Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO</p> <p>1) La condizione economica-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U) calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2- sexies del D.Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e della legge n. 89/2016 o, per il corrente anno accademico, con riferimento all'ISEE corrente. L'ISEE è utilizzato per determinare la parte del contributo onnicomprensivo universitario commisurato alla condizione economica-patrimoniale dello studente. La presentazione dell'ISEE è finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione. Nel caso in cui lo studente inizialmente scelga di non dichiarare il proprio ISEE-U, lo stesso viene temporaneamente collocato, d'ufficio, nella 14° classe contributiva. Tale posizione dovrà essere variata una volta ottenuto l'ISEE-U da presentare</p>



da presentare comunque entro 31 gennaio 2024. In caso di mancata presentazione entro le date di cui al precedente capoverso, lo studente dovrà versare una mora di 200 euro. Qualora lo studente non comunichi l'ISEE entro il 30 aprile 2024, sarà collocato nella classe ISEE massima.

2) Per poter usufruire delle riduzioni dei contributi universitari è necessario che l'ISEE sia calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferito al nucleo familiare dello studente. L'Università, fermo restando l'obbligo dello studente di presentare la suddetta dichiarazione per usufruire dei benefici di legge, può acquisire il valore ISEE direttamente dalla banca dati dell'INPS.

3) Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli. A tal fine l'Università di Palermo può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'ERSU, con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo. In caso di accertamento positivo, di difformità od omissioni tali da comportare variazioni nelle riduzioni fruite, lo studente potrà essere chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10 – comma 3 – del D.Lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare sulla base delle risultanze dell'accertamento o del valore dei servizi indebitamente fruiti, nonché sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38 – comma 3 - della legge n. 122/2010e s.m.i., fermo restando la presentazione di rapporto all'Autorità Giudiziaria

~~perentoriamente~~ entro il ~~29~~ **31** dicembre ~~2023~~ **2024** dell'anno accademico di riferimento. ~~e, con motivata richiesta da presentare comunque entro il 31 gennaio successivo, 2024 dell'anno accademico di riferimento.~~ **In caso di mancata presentazione dell'ISEE-U entro il termine sopra indicato, lo studente verrà collocato d'ufficio nella classe massima di reddito.**

~~La classe massima potrà essere modificata qualora lo studente comunichi l'ISEE entro il 30 aprile con il pagamento di una mora di 200 euro. Qualora lo studente non comunichi l'ISEE 2024 dell'anno accademico di riferimento, sarà collocato d'ufficio nella classe ISEE massima.~~

2) Per poter usufruire delle riduzioni dei contributi universitari è necessario che l'ISEE sia calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e che sia riferito al nucleo familiare dello studente. L'Università, fermo restando l'obbligo dello studente di presentare la suddetta dichiarazione per usufruire dei benefici di legge **e di inserirne il relativo valore all'atto della compilazione della domanda di iscrizione/immatricolazione**, può acquisire il valore ISEE direttamente dalla banca dati dell'INPS.

Con riferimento alla condizione di studente indipendente, lo studente universitario è dichiarato autonomo dal nucleo familiare di origine se in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 159/2013 e dal D.M. 1320/2021 ossia residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'ISEE universitario, in alloggio non di proprietà di un suo membro e in possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, non inferiori a 9.000 euro da almeno due anni.

3) Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere soggette a controlli. A tal fine l'Università di Palermo può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'ERSU, con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo. In caso di accertamento positivo, di difformità od omissioni tali da comportare variazioni **al valore ISEE dichiarato nelle riduzioni fruite**, lo studente potrà essere chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10 – comma 3 – del D.Lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare sulla base delle risultanze dell'accertamento o del valore dei servizi indebitamente fruiti, nonché sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38 – comma 3- della legge n. 122/2010e s.m.i., fermo restando la



<p>ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali. In applicazione dell'art. 38 co. 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il dichiarante, in presenza di anomalie e/o errori nell'Isee può procedere a un ravvedimento con la consegna di idonea documentazione volta a sanare le predette omissioni/difformità; laddove le dichiarazioni Isee non siano più rettificabili dal CAF entro l'anno di riferimento, su richiesta dell'interessato e previa verifica sulle banche dati, ove possibile, potranno essere effettuate dagli operatori dell'Università le integrazioni/modifiche correttive della classe di reddito con il ricalcolo dell'ISEE-U di ciascun anno accademico, al solo fine di individuare la corretta contribuzione da versare da parte del dichiarante, nelle modalità concordate con i competenti uffici (rimane a cura dell'Utente la eventuale modifica della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso l'INPS, in quanto gli operatori dell'Università consultano e non modificano il DataBase INPS).</p>	<p>presentazione di rapporto all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali. In applicazione dell'art. 38 co. 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il dichiarante, in presenza di anomalie e/o errori nell'ISEE può procedere a un ravvedimento con la consegna di idonea documentazione volta a sanare le predette omissioni/difformità; laddove le dichiarazioni Isee non siano più rettificabili dal CAF entro l'anno di riferimento o non sia più possibile richiedere il valore ISEE, su richiesta dell'interessato e previa verifica sulle banche dati, ove possibile, potranno essere effettuate dagli operatori dell'Università integrazioni/modifiche correttive della classe di reddito con il ricalcolo dell'ISEE-U di ciascun anno accademico, al solo fine di individuare la corretta contribuzione da versare da parte del dichiarante, nelle modalità concordate con i competenti uffici (rimane a cura dell'Utente la eventuale modifica della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso l'INPS, in quanto gli operatori dell'Università consultano e non modificano il DataBase INPS).</p>
<p>Art.13 – CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO E BOLLI PER PRESTAZIONI D'UFFICIO A RICHIESTA INDIVIDUALE DELLO STUDENTE</p> <p>1) Le prestazioni d'ufficio, a richiesta individuale dello studente, sono soggette anche al contributo ed ai bolli specificati nell'allegato "2" che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Università.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Art. 14 – TRASFERIMENTI</p> <p>1) Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dei bolli e del contributo onnicomprensivo previsto dall'Università degli Studi di Palermo.</p> <p>2) Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo, entro il 1° ottobre 2023 sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento pari ad € 200,00 oltre all'imposta di bollo. Oltre tale data lo studente è tenuto anche al pagamento delle tasse di iscrizione e della prima rata del contributo onnicomprensivo per l'anno accademico corrente ove l'istanza sia compilata entro il 29 dicembre ovvero dell'intero contributo onnicomprensivo (prima, seconda e terza rata) per istanze compilate a partire dal 30 dicembre 2023 in poi.</p>	<p>Art. 14 – TRASFERIMENTI</p> <p>1) Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dei bolli e del contributo onnicomprensivo previsto dall'Università degli Studi di Palermo.</p> <p>2) Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo entro il 1° ottobre 2023 dell'anno accademico di riferimento sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento pari ad € 200 (tab. B3) oltre all'imposta di bollo. Oltre tale data ed entro il 31 dicembre, gli studenti sono tenuti anche al pagamento delle tasse di iscrizione e della prima rata del contributo onnicomprensivo per l'anno accademico corrente di riferimento di riferimento e l'istanza sia compilata entro il 29 dicembre, ovvero dell'intero contributo onnicomprensivo (prima, seconda e terza rata) per istanze compilate successivamente al 31 dicembre a partire dal 30 dicembre 2023 in poi</p>
<p>Art. 15 - RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA</p> <p>1) La richiesta di equipollenza di un titolo estero,</p>	<p>Art. 15 - RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA</p> <p>1) La richiesta di equipollenza di un titolo estero</p>



<p>inoltrata nei termini previsti dal Calendario didattico di Ateneo a seguito del pagamento di apposito contributo quantificato in euro 100, può comportare l'iscrizione al relativo Corso di studi, secondo le norme previste dal presente regolamento, qualora non vi sia un riconoscimento totale del titolo conseguito all'estero e anche nel caso in cui sia necessaria la sola discussione della tesi di laurea.</p> <p>2) Se il riconoscimento è concesso nella sua interezza è dovuto solo un importo complessivo di € 200,00 oltre all'imposta di bollo</p>	<p>con un corso del primo, secondo o terzo ciclo dell'Istruzione Superiore erogato dall'Università di Palermo, inoltrata nei termini previsti dal Calendario didattico di Ateneo a seguito del pagamento di apposito contributo quantificato in euro 100 (Tab. B3), può comportare consente l'iscrizione al relativo Corso di studi, secondo le norme previste dal presente regolamento, qualora non vi sia un riconoscimento totale del titolo conseguito all'estero. e anche nel caso in cui sia necessaria la sola discussione della tesi di laurea.</p> <p>2) Se il riconoscimento è concesso nella sua interezza è dovuto solo un importo complessivo indicato nella Tab. B3, oltre all'imposta di bollo.</p>
<p>Art. 16- RICHIESTA DI RICOGNIZIONE</p> <p>1) È stabilito in € 50,00 il diritto fisso, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs n. 68/2012, che lo studente dovrà pagare, oltre l'imposta di bollo, per ciascun anno per la ricognizione degli anni di mancata iscrizione.</p>	<p>Art. 16- RICHIESTA DI RICOGNIZIONE, DI SOSPENSIONE O RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA</p> <p>1) È stabilito in € 50,00 il diritto fisso, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs n. 68/2012, che lo studente dovrà pagare, oltre l'imposta di bollo, per ciascun anno per la ricognizione degli anni di mancata iscrizione.</p> <p>Le richieste di sospensione, di ricognizione e di riattivazione della carriera implicano il pagamento di appositi importi (Tab. B3), oltre che dell'imposta di bollo.</p>
<p>Art. 17 - RICHIESTA DI SOSPENSIONE O RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA</p> <p>1) È stabilito in € 50,00, oltre l'imposta di bollo, l'importo che lo studente deve pagare per la sospensione e/o per la riattivazione della carriera.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 18 - RINUNCIA AGLI STUDI</p> <p>1) Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme versate. 2) Per registrare la rinuncia lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi all'ultimo anno in cui risulta iscritto. 3) Lo studente iscritto all'anno accademico 2023/24 che rinuncia agli studi entro il 29 dicembre 2023 non paga la seconda rata e la terza rata del contributo onnicomprensivo 4) Lo studente iscritto all'anno accademico 2023/24 che rinuncia agli studi dal 30 dicembre 2023 in poi è tenuto a corrispondere l'intero contributo onnicomprensivo (prima, seconda e terza rata).</p>	<p>Art. 17 - RINUNCIA AGLI STUDI</p> <p>1) Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme versate. 2) Per registrare la rinuncia lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi all'ultimo anno in cui risulta iscritto. 3) Lo studente iscritto all'anno accademico 2023/24 iscritto all'anno accademico di riferimento che rinuncia agli studi entro il 29 31 dicembre 2023 dell'anno accademico di riferimento non paga la seconda rata e la terza rata del contributo onnicomprensivo. 4) Lo studente iscritto all'anno accademico 2023/24 che rinuncia agli studi dopo il 31 dicembre 2023 dell'anno accademico di riferimento in poi è tenuto a corrispondere l'intero contributo onnicomprensivo (prima, seconda e terza rata).</p>
<p>Art. 19 - RICHIESTA DI RILASCIO PERGAMENA E DUPLICATO PERGAMENA</p> <p>1) È stabilito in € 68,00 oltre l'imposta di bollo, l'importo che lo studente deve pagare per il rilascio della pergamena di laurea e di abilitazione e/o del duplicato della pergamena di laurea e abilitazione a seguito smarrimento e deterioramento. Per il</p>	<p>Art. 18 - RICHIESTA DI RILASCIO PERGAMENA E DUPLICATO PERGAMENA</p> <p>1) È stabilito in € 68,00 oltre l'imposta di bollo, l'importo che lo studente deve pagare per il rilascio della pergamena di laurea e di abilitazione e/o del duplicato della pergamena di laurea e abilitazione a seguito smarrimento e deterioramento è soggetto</p>



<p>uplicato della pergamena di laurea e abilitazione a seguito di furto è previsto il solo pagamento dell'imposta di bollo.</p>	<p>al pagamento dell'importo indicato nella tabella B4.</p> <p>2) Per il duplicato della pergamena di laurea e abilitazione a seguito di furto è previsto il solo pagamento dell'imposta di bollo.</p>
<p>Art. 20 – RICHIESTE DI PASSAGGIO</p> <p>1) È stabilito in € 40,00, oltre l'imposta di bollo, l'importo che lo studente deve pagare per la richiesta di passaggio di corso di laurea, passaggio di sede, passaggio di classe di laurea.</p>	<p>Art. 19 – RICHIESTE DI PASSAGGIO</p> <p>1), Le richieste di passaggio di Corso di Laurea, di passaggio di sede, di passaggio di classe di laurea sono soggette al pagamento dell'importo indicato nella tabella B4, oltre che dell'imposta di bollo l'importo che lo studente deve pagare per la richiesta di passaggio di corso di laurea, passaggio di sede, passaggio di classe di laurea.</p>
<p>Art. 21 – RICHIESTE DI REINTEGRO CARRIERA DECADUTI</p> <p>1) È stabilito in € 150,00, oltre l'imposta di bollo, l'importo che lo studente deve pagare per il reintegro della carriera, da decaduto, per l'iscrizione ad un corso di Laurea del nuovo ordinamento con convalida degli insegnamenti della pregressa carriera</p>	<p>Art. 20 – RICHIESTE DI REINTEGRO CARRIERA DECADUTI</p> <p>1) Le richieste di reintegro della carriera per l'iscrizione ad un corso di Laurea del nuovo ordinamento, con convalida degli insegnamenti della pregressa carriera, sono soggette al pagamento dell'importo indicato nella tabella B4, oltre che dell'imposta di bollo, l'importo che lo studente deve pagare per il, da decaduto, per l'iscrizione ad un corso di Laurea del nuovo ordinamento con convalida degli insegnamenti della pregressa carriera.</p>
<p>Art. 22 – RICHIESTA SERVIZIO DI SPEDIZIONE</p> <p>1) La richiesta di spedizione dei Certificati sulla base delle zone tariffarie è soggetta al pagamento di:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 10 euro per L'Europa e il bacino del Mediterraneo2) 15 euro per il Paesi dell'Africa, Americhe e altri paesi dell'Asia3) 20 euro per l'Oceania <p><i>N.B.: Il comma 2 viene soppresso e sostituito dalla spedizione gratuita della pergamena a fronte di un aumento dei diritti da 50 a 68 euro (si veda art 18) con un costo complessivo di 100 euro per il rilascio della pergamena spedizione al domicilio compresa (68 euro diritti e 32 euro bolli)</i></p>	<p>Art. 21 – RICHIESTA SERVIZIO DI SPEDIZIONE</p> <p>1) La richiesta di spedizione dei Certificati è soggetta al pagamento di importi differenti sulla base delle zone tariffarie (Tab. B3) è soggetta al pagamento di: 1) 10 euro per L'Europa e il bacino del Mediterraneo 2) 15 euro per il Paesi dell'Africa, Americhe e altri paesi dell'Asia 3) 20 euro per l'Oceania</p> <p><i>N.B.: Il comma 2 viene soppresso e sostituito dalla spedizione gratuita della pergamena a fronte di un aumento dei diritti da 50 a 68 euro (si veda art 18) con un costo complessivo di 100 euro per il rilascio della pergamena spedizione al domicilio compresa (68 euro diritti e 32 euro bolli)</i></p>
<p>Art. 23 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE</p> <p>1) Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica, sanitaria e per le professioni legali sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da prospetto riportato di seguito al presente articolo.</p> <p>2) Gli specializzandi effettuano il versamento del contributo annuo onnicomprensivo in due rate. La prima è versata al momento dell'iscrizione, la</p>	<p>Art. 22 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE</p> <p>1) Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica, sanitaria e per le professioni legali sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da prospetto riportato di seguito al presente articolo.</p> <p>2) Gli specializzandi effettuano il versamento del contributo annuo onnicomprensivo in due rate. La prima è versata al momento dell'iscrizione, la</p>



<p>seconda prima dell'esame teorico - pratico di profitto.</p> <p>3) Sui pagamenti eseguiti oltre il 15° giorno dalla data di scadenza, grava un'indennità di mora pari al 10% dell'importo dovuto. La penale si applica sulla prima rata.</p> <p>4) Il pagamento viene effettuato tramite bollettino PagoPA e la mora per ritardato pagamento è generata automaticamente. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in regola con il pagamento di tasse, contributi ed eventuali soprattasse.</p> <p>5) Anche il pagamento della soprattassa è condizione necessaria al fine di poter usufruire dei servizi di prenotazione on-line degli appelli e per sostenere gli esami di profitto.</p> <p>6) Il mancato pagamento della prima rata del contributo determina il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'anno successivo di corso; detto mancato pagamento comporta, altresì, l'impossibilità della regolare prosecuzione della frequenza del corso stesso e della correlata attività assistenziale per le scuole di specializzazione di Area Medica.</p> <p>7) Le scadenze per i pagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.</p> <p>8) Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ad eccezione dei bolli e dei diritti fissi, gli iscritti alle Scuole di Specializzazione con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento e gli specializzandi che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, ad eccezione dei medici.</p> <p>9) Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo previsto dall'Università degli Studi di Palermo e della tassa di trasferimento pari ad € 150,00 oltre all'imposta di bollo.</p> <p>10) Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo, sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento pari ad € 150,00 oltre all'imposta di bollo.</p>	<p>seconda prima dell'esame teorico - pratico di profitto.</p> <p>3) Sui pagamenti eseguiti oltre il 15° giorno dalla data di scadenza, grava un'indennità di mora pari al 10% dell'importo dovuto. La penale si applica sulla prima rata.</p> <p>4) Il pagamento viene effettuato tramite bollettino PagoPA e la mora per ritardato pagamento è generata automaticamente. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in regola con tutti i pagamenti il pagamento di tasse, contributi ed eventuali soprattasse.</p> <p>5) Anche il pagamento della soprattassa è condizione necessaria al fine di poter usufruire dei servizi di prenotazione on-line degli appelli e per sostenere gli esami di profitto.</p> <p>6) Il mancato pagamento della prima rata del contributo determina il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'anno successivo di corso; detto mancato pagamento comporta, altresì, l'impossibilità della regolare prosecuzione della frequenza del corso stesso e della correlata attività assistenziale per le scuole di specializzazione di Area Medica.</p> <p>7) Le scadenze per i pagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.</p> <p>8) Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ad eccezione dei bolli e dei diritti fissi, gli iscritti alle Scuole di Specializzazione con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento e gli specializzandi che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, ad eccezione dei medici.</p> <p>9) Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo previsto dall'Università degli Studi di Palermo e della tassa di trasferimento pari ad € 150,00 come da tabella B4, oltre all'imposta di bollo.</p> <p>10) Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo, sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento pari ad € 150,00 indicata nella tabella B4, oltre all'imposta di bollo.</p> <p>11) Tutti gli importi dovuti per la frequenza delle Scuole di Specializzazione sono indicati nelle tabelle C1, C2, C3, C4.</p>
--	--



<p>Scuole di Specializzazione dell'Area Medica - Durata 5 anni</p> <ul style="list-style-type: none">- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 1.500,00 come da specifica seguente:<ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 1.344,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00- L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 435,00 <p>Importo totale € 1.935,00</p>	<p>Scuole di Specializzazione dell'Area Medica - Durata 5 anni</p> <p>L'importo annuo della prima rata è fissato in € 1.500,00 come da specifica seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 1.344,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00 <p>L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 435,00</p> <p>Importo totale € 1.935,00</p>
<p>Scuole di Specializzazione dell'Area Medica - Durata 5 anni</p> <p>ISEE inferiore a € 30.000,00 (ai sensi dell'articolo 2 lett. C)</p> <ul style="list-style-type: none">- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 996,00 come da specifica seguente:<ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 840,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00- L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 435,00 <p>Importo totale € 1.431,00</p>	<p>Scuole di Specializzazione dell'Area Medica - Durata 5 anni</p> <p>ISEE inferiore a € 30.000,00 (ai sensi dell'articolo 2 lett. C)</p> <p>L'importo annuo della prima rata è fissato in € 996,00 come da specifica seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 840,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00 <p>L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 435,00</p> <p>Importo totale € 1.431,00</p>
<p>Scuole di Specializzazione dell'Area Medica - Durata 4 anni</p> <ul style="list-style-type: none">- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 1.497,00 come da specifica seguente:<ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 1.341,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00- L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 462,00 <p>Importo totale € 1.959,00</p>	<p>Scuole di Specializzazione dell'Area Medica - Durata 4 anni</p> <p>L'importo annuo della prima rata è fissato in € 1.497,00 come da specifica seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 1.341,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00 <p>L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 462,00</p> <p>Importo totale € 1.959,00</p>
<p>Scuole di Specializzazione dell'Area Medica - Durata 4 anni</p> <p>ISEE inferiore a € 30.000,00 (ai sensi dell'articolo 2 lett. C)</p> <ul style="list-style-type: none">- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 996,00 come da specifica seguente:<ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 840,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00- L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 462,00 <p>Importo totale € 1.458,00</p>	<p>Scuole di Specializzazione dell'Area Medica - Durata 4 anni</p> <p>ISEE inferiore a € 30.000,00 (ai sensi dell'articolo 2 lett. C)</p> <p>L'importo annuo della prima rata è fissato in € 996,00 come da specifica seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 840,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00 <p>L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 462,00</p> <p>Importo totale € 1.458,00</p>
<p>Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria - Durata 5 anni</p> <ul style="list-style-type: none">- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 694,00 come da specifica seguente:<ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 538,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00- L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 435,00 <p>Importo totale € 1.129,00</p>	<p>Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria - Durata 5 anni</p> <p>L'importo annuo della prima rata è fissato in € 694,00 come da specifica seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 538,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00 <p>L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 435,00</p> <p>Importo totale € 1.129,00</p>



<p>Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria - Durata 4 anni</p> <ul style="list-style-type: none">- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 692,00 come da specifica seguente:<ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 536,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00- L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 462,00 <p>Importo totale € 1.154,00</p> <p>Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria - Durata 3 anni</p> <ul style="list-style-type: none">- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 688,00 come da specifica seguente:<ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 532,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00- L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 506,00 <p>Importo totale € 1.194,00</p> <p>Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - Durata 4 anni</p> <ul style="list-style-type: none">- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 893,00 come da specifica seguente:<ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 737,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00- L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 714,00 <p>Importo totale € 1.607,00</p> <p>Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Durata 2 anni - L'importo annuo della prima rata è fissato in € 1.836,00 come da specifica seguente:<ul style="list-style-type: none">- acconto contributi universitari € 1.680,00- imposta di bollo € 16,00- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00- L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 445,00<p>Importo totale € 2.281,00</p><p>All'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame finale di Diploma di Specializzazione è dovuto il pagamento dei bolli per la somma di euro 48,00</p></p>	<p>Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria - Durata 4 anni</p> <p>L'importo annuo della prima rata è fissato in € 692,00 come da specifica seguente:</p> <p>- acconto contributi universitari € 536,00</p> <p>- imposta di bollo € 16,00</p> <p>- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00</p> <p>L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 462,00</p> <p>Importo totale € 1.154,00</p> <p>Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria - Durata 3 anni</p> <p>L'importo annuo della prima rata è fissato in € 688,00 come da specifica seguente:</p> <p>- acconto contributi universitari € 532,00</p> <p>- imposta di bollo € 16,00</p> <p>- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00</p> <p>L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 506,00</p> <p>Importo totale € 1.194,00</p> <p>Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - Durata 4 anni</p> <p>L'importo annuo della prima rata è fissato in € 893,00 come da specifica seguente:</p> <p>- acconto contributi universitari € 737,00</p> <p>- imposta di bollo € 16,00</p> <p>- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00</p> <p>L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 714,00</p> <p>Importo totale € 1.607,00</p> <p>Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Durata 2 anni</p> <p>L'importo annuo della prima rata è fissato in € 1.836,00 come da specifica seguente:</p> <p>- acconto contributi universitari € 1.680,00</p> <p>- imposta di bollo € 16,00</p> <p>- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00</p> <p>L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 445,00</p> <p>Importo totale € 2.281,00</p> <p>All'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame finale di Diploma di Specializzazione è dovuto il pagamento dei bolli per la somma di euro 48,00</p>
<p>Art. 24 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO</p> <p>1) Gli iscritti al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno ex DM 30 settembre 2011 sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da prospetto riportato in calce al presente articolo.</p> <p>2) I corsisti effettuano il versamento del contributo</p>	<p>Art. 23 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO</p> <p>1) Gli iscritti al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno ex DM 30 settembre 2011 sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da prospetto riportato in calce al presente articolo tabella C5.</p> <p>2) I corsisti effettuano il versamento del contributo</p>



<p>in due rate. La prima è versata al momento dell'immatricolazione, la seconda prima dell'esame per il conseguimento della specializzazione. Le scadenze per i pagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.</p> <p>3) Il pagamento viene effettuato tramite bollettino PagoPA. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in regola con il pagamento di tasse e contributi.</p> <p>4) Per gravi motivi documentati, a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate o nei casi previsti dal D.lgs 151/2001 e ss. è possibile sospendere il Corso presentando un'apposita istanza. La sospensione è concessa con provvedimento del Rettore o suo delegato. Non è dovuto alcun rimborso delle tasse già pagate per l'interruzione del corso o la sospensione del Corso.</p> <p>5) Coloro ai quali è stata concessa la sospensione del corso potranno immatricolarsi in soprannumero nel ciclo successivo ove consentito da apposite disposizioni ministeriali. La tassa di iscrizione in soprannumero per coloro i quali hanno sospeso il corso varierà in base a quanto è già stato versato in precedenza: se nel precedente ciclo sono state versate entrambe le rate, sarà dovuta esclusivamente l'imposta di bollo fissa di 16 euro. Nel caso in cui era stata corrisposta solamente la prima rata, allora è previsto il pagamento della seconda rata più imposta fissa di bollo di 16 euro.</p> <p>6) Gli iscritti al Corso di Specializzazione con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalità pari o superiore al sessantasei per cento, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo e della tassa regionale, ad eccezione dell'imposta di bollo e della quota da trasferire agli istituti scolastici.</p> <p>Corso di Specializzazione per le attività di sostegno (DM 30 settembre 2011) L'importo della prima rata è fissato in € 2.000,00, come da specifica seguente: - acconto contributi universitari € 1.844,00 - imposta di bollo € 16,00 - tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00 L'importo della seconda rata viene determinato in € 1.700,00 di cui € 370,00 destinati agli Istituti scolastici.</p>	<p>in due rate, La prima è versata al momento dell'immatricolazione, e la seconda prima dell'esame per il conseguimento della specializzazione. Le scadenze per i pagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.</p> <p>3) Il pagamento viene effettuato tramite bollettino PagoPA. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in regola con il pagamento di tasse e contributi.</p> <p>4) La sospensione del Corso è possibile Per gravi motivi documentati, a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate o nei casi previsti dal D.lgs 151/2001 e ss. è possibile sospendere il Corso presentando un'apposita istanza. La sospensione ed è concessa con provvedimento del Rettore o suo delegato. In caso di sospensione o di interruzione del Corso Non è dovuto alcun rimborso delle tasse già pagate per l'interruzione del corso o la sospensione del Corso.</p> <p>5) Coloro ai quali è stata concessa la sospensione del corso potranno immatricolarsi in soprannumero nel ciclo successivo ove consentito da apposite disposizioni ministeriali. La tassa di iscrizione in soprannumero per coloro i quali hanno sospeso il corso varierà in base a quanto è già stato versato in precedenza: se nel precedente ciclo sono state versate entrambe le rate, sarà dovuta esclusivamente l'imposta di bollo fissa di 16 euro. Nel caso in cui era stata corrisposta solamente la prima rata, allora è previsto il pagamento della seconda rata più imposta fissa di bollo di 16 euro.</p> <p>6) Gli iscritti al Corso di Specializzazione con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalità pari o superiore al sessantasei per cento, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo e della tassa regionale, ad eccezione dell'imposta di bollo e della quota da trasferire agli istituti scolastici.</p> <p>Corso di Specializzazione per le attività di sostegno (DM 30 settembre 2011) L'importo della prima rata è fissato in € 2.000,00, come da specifica seguente: - acconto contributi universitari € 1.844,00 - imposta di bollo € 16,00 - tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00 L'importo della seconda rata viene determinato in € 1.700,00 di cui € 370,00 destinati agli Istituti scolastici.</p>
<p>Art. 25 – OPEN BADGE</p> <p>1) L'importo per il rilascio dell'Open Badge è di € 20,00.</p>	<p>Art. 24 – OPEN BADGE</p> <p>1) L'importo per il rilascio dell'Open Badge è di € 20,00 indicato nella tabella B4.</p>



<p>Art. 26- DOTTORATO DI RICERCA</p> <p>1) Ai sensi del comma 262 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'Università.</p> <p>2) I Dottorandi titolari di borsa di studio sono tenuti al versamento, all'atto di iscrizione, della somma di € 356,00, come da specifica seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">a. imposta di bollo € 16,00b. tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00c. contributo € 200,00	<p>Art. 25- DOTTORATO DI RICERCA</p> <p>1) Ai sensi del comma 262 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'Università.</p> <p>2) I Dottorandi titolari di borsa di studio sono tenuti al versamento, all'atto di iscrizione, della somma di € 356,00, come da specifica seguente: a. imposta di bollo € 16,00 b. tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00 c. contributo € 200,00 degli importi indicati nella tabella E.</p>
<p>Art. 27 - SOSPENSIONE DEGLI STUDI – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA</p> <p>1) In caso di sospensione della durata di un anno, ove questa avvenga su un anno accademico, non è dovuto alcun pagamento.</p> <p>2) In caso in cui la sospensione è della durata di un anno ma avviene su due anni accademici non è dovuto il pagamento della seconda rata dell'anno accademico di inizio sospensione, qualora fosse stata già versata per scadenza di termini la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l'anno accademico successivo;</p> <p>3) La sospensione di durata inferiore ad un anno comporta il pagamento delle tasse e dei contributi previsti per l'intero anno accademico.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Art. 28 - MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO</p> <p>1) L'importo del contributo di iscrizione ai Master universitari di I e II livello è indicato nei singoli bandi e, comunque, non può superare l'importo di 5.000,00 euro. 2 - Il pagamento potrà essere stabilito in unica soluzione ovvero in due rate. In questo ultimo caso la prima rata non potrà essere inferiore al 60% del contributo complessivo dovuto.</p> <p>2) Nel caso di uditori la quota di contribuzione può essere ridotta fino ad un massimo del 50% del contributo di iscrizione previsto per gli allievi del Master da determinare all'atto dell'istituzione del corso.</p> <p>3) Gli insegnamenti/moduli dei Master Universitari possono essere offerti nella forma di corsi singoli. L'elenco degli insegnamenti/moduli per i quali è possibile accettare singole iscrizioni è indicato in sede di proposta di attivazione del Corso.</p> <p>4) L'importo del contributo di iscrizione a corsi singoli è calcolato, con riferimento al costo dell'intero Master, proporzionalmente ai CFU</p>	<p>ABROGATO</p>



acquisiti. Tasse e ulteriori contributi sono riportati nella seguente tabella C	
Art. 29 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM, CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE L'importo del contributo di iscrizione ai Corsi di Perfezionamento post lauream, dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale è indicato nei singoli bandi e, comunque, non può superare l'importo di 2.000,00 euro. Tasse e ulteriori contributi sono riportati nella tabella D	ABROGATO
Art. 30 - SUMMER E WINTER SCHOOL 1) I Corsi Internazionali di Studi Avanzati "Summer/Winter School" sono dei corsi intensivi su temi di particolare attualità scientifica e/o tecnologica, che possono dar luogo anche al riconoscimento di CFU. 2) Detti corsi possono essere organizzati anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie, centri di ricerca e/o enti esterni. Si finanziano attraverso il pagamento di un contributo di iscrizione, richiesto ai partecipanti, che può variare anche sulla base degli eventuali apporti di enti finanziatori esterni. Il contributo è variabile e viene pagato dagli iscritti in misura sufficiente a coprire tutte le spese relative all'organizzazione dei corsi, senza alcun aggravio di oneri a carico dell'Ateneo.	ABROGATO
Art. 31 - NORME FINALI E DI RINVIO 1) Si abrogano tutte le norme regolamentari, le deliberazioni e le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento. 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle vigenti norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Palermo.	Art. 27 – NORME TRANSITORIE E FINALI E DI RINVIO 1) Si abrogano tutte le norme regolamentari, le deliberazioni e le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento. 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle vigenti norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Palermo. Gli importi riportati nelle tabelle allegate al presente Regolamento vengono aggiornati annualmente con Decreto del Direttore Generale in misura corrispondente all'adeguamento dell'indice dei prezzi al consumo da parte dell'ISTAT, con riferimento all'anno solare immediatamente precedente all'anno accademico di riferimento, con arrotondamento all'euro. 3) In sede di prima applicazione, per l'A.A. 2024/2025, gli importi di cui alle Tabelle allegate al presente Regolamento vengono definiti applicando ai corrispondenti importi validi per l'Anno Accademico 2023/2024 l'aggiornamento corrispondente a due terzi dell'adeguamento



	<p>dell'indice dei prezzi al consumo da parte dell'ISTAT, con riferimento ai cinque anni solari precedenti il nuovo anno accademico (1° gennaio 2019 – 31 Dicembre 2023)</p> <p>4) I dati aggiornati vengono comunicati tramite il portale di Ateneo e vengono applicati dall'anno accademico immediatamente successivo alla loro pubblicazione.</p>
<p>Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ</p> <p>1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione, con Decreto Rettorale, e si applica a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 secondo il disposto dell'art. 1, comma 254, della legge n. 232/2016.</p> <p>2) La pubblicità è data mediante affissione all'albo ufficiale e sul sito d'Ateneo.</p>	<p>Art. 28 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ</p> <p>1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione, con Decreto Rettorale, e si applica a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 secondo il disposto dell'art. 1, comma 254, della legge n. 232/2016.</p> <p>2) La pubblicità è data mediante affissione all'albo ufficiale e sul sito d'Ateneo.</p>

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Valori corrispondenti al regolamento valido per l'A.A. 2023-2024, da aggiornare coerentemente con quanto previsto dall'art. 31 Norme transitorie e finali

Classe	Limite minimo ISEE	Limite massimo ISEE	Area Umanistica	Area Scientifica	Area Medica	Professionisti Sanitarie	Scienze della Formazione Primaria	Conserv. Restauro iscrizioni precedenti al 2018/19	Conserv. Restauro immatricolati dal 2018/2019 e successivi
0	0	7.000,00	308	334	357	384	357	435	3027
1	7.000,01	8.000,00	429	467	515	542	515	617	3148
2	8.000,01	9.000,00	450	491	542	569	542	649	3169
3	9.000,01	10.000,00	472	513	569	597	569	680	3191
4	10.000,01	11.000,00	502	547	610	637	610	727	3221
5	11.000,01	13.000,00	533	581	649	676	649	772	3252
6	13.000,01	14.000,00	563	615	689	716	689	818	3282
7	14.000,01	15.500,00	600	655	737	764	737	874	3344
8	15.500,01	17.000,00	658	719	811	839	811	960	3427
9	17.000,01	18.500,00	702	768	870	897	870	1026	3497
10	18.500,01	20.000,00	752	821	932	960	932	1099	3572
11	20.000,01	22.500,00	802	877	997	1026	997	1175	3647
12	22.500,01	25.000,00	863	943	1076	1105	1076	1265	3733
13	25.000,01	27.500,00	923	1010	1154	1183	1154	1357	3799
14	27.500,01	30.000,00	984	1077	1234	1262	1234	1448	3866
15	30.000,01	33.500,00	1117	1223	1363	1433	1403	1646	4005
16	33.500,01	37.000,00	1193	1305	1459	1532	1502	1759	4087
17	37.000,01	40.500,00	1267	1389	1553	1630	1600	1872	4167
18	40.500,01	45.500,00	1344	1473	1650	1729	1699	1986	4250
19	45.500,01	50.500,00	1420	1556	1747	1829	1799	2101	4332
20	50.500,01	55.500,00	1518	1663	1868	1955	1925	2246	4436
21	55.500,01	60.500,00	1667	1828	2057	2148	2118	2470	4591
22	60.500,01	65.500,00	1746	1915	2156	2251	2221	2589	4676
23	65.500,01	70.500,00	1826	2003	2259	2357	2327	2710	4763
24	70.500,01	80.000,00	1963	2154	2430	2533	2503	2915	4905
25	80.000,01	90.000,00	2229	2445	2766	2879	2848	3314	5178
26	90.000,01	100.000,00	2311	2537	2870	2987	2956	3438	5266
27	100.000,01	>1000.000,01	2395	2628	2975	3095	3064	3561	5356

Tabella A1 - Contributo annuale aggiuntivo per corsi a distanza (Art. 3, comma 2)

Studenti fino alla fascia 12	600 euro
------------------------------	----------



Studenti a partire dalla fascia 13	1.200 euro
------------------------------------	------------

Tabella A2 – Studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 25.000 euro, non iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, che soddisfino i requisiti di cui all’Art. 4, comma 1 lettera b (Art. 4 comma 1bis)

Contributo onnicomprensivo	200 euro
----------------------------	----------

Tabella A3 - Esonero fascia calmierata (ART. 4 comma 2)

Area Umanistica	Area Scientifica	Area Medica	Professioni Sanitarie	Scienze della Formazione Primaria	Conserv. Restauro immatricolati dal 2018/19 e successivi	Conserv. Restauro iscrizioni precedenti al 2018/19
23%	25%	28%	30%	29%	34%	83%

Tabella B1 – Contributi per corsi singoli (Art. 9)

	Modalità tradizionale	Modalità telematica
Fino alla quinta classe ISEE	20 euro	30 euro
Dalla sesta alla quattordicesima classe ISEE	30 euro	40 euro
Dalla quindicesima classe ISEE	40 euro	50 euro

Tabella B2 – Studenti stranieri (Art. 10)

Gruppo di Paesi	Importo forfettario
Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo (Art1, comma 1, Decreto MUR 115 del 28 febbraio 2023) (Elenco B2a)	50 €
Paesi che nell’indice “GDP per capita, PPP (current international \$)” pubblicato dalla World Bank presentano un valore inferiore a quello medio mondiale (20693,47 \$) (Elenco B2b)	100 €
Altri paesi extra-europei	200 €

Elenco B2a:

Afghanistan	Angola	Bangladesh
Benin	Bhutan	Burkina Faso
Burundi	Cambodia	Central African Republic
Chad	Comoros	Democratic People's Rep. of Korea
Democratic Republic of the Congo	Djibouti	Eritrea
Ethiopia	Gambia	Guinea
Guinea-Bissau	Haiti	Kiribati
Lao People's Democratic Republic	Lesotho	Liberia
Madagascar	Malawi	Mali
Mauritania	Mozambique	Myanmar
Nepal	Niger	Rwanda
Sao Tome and Principe	Senegal	Sierra Leone
Solomon Islands	Somalia	South Sudan
Sudan	Syrian Arab Republic	Tanzania
Timor-Leste	Togo	Tuvalu
Uganda	Yemen	Zambia

Elenco B2b

Albania	Algeria	Armenia
Azerbaijan	Barbados	Belize
Bolivia	Bosnia and Herzegovina	Botswana
Brazil	Cabo Verde	Cameroon



Colombia	Congo, Rep.	Cote d'Ivoire
Dominica	Ecuador	Egypt, Arab Rep.
El Salvador	Equatorial Guinea	Eswatini
Fiji	Gabon	Georgia
Ghana	Grenada	Guatemala
Honduras	India	Indonesia
Iran, Islamic Rep.032	Iraq	Jamaica
Jordan	Kenya	Kosovo
Kyrgyz Republic	Lebanon	Marshall Islands
Micronesia, Fed. Sts.	Moldova	Mongolia
Morocco	Namibia	Nauru
Nicaragua		North Macedonia
Pakistan	Palau	Papua New Guinea
Paraguay	Peru	Philippines
Samoa	Solomon Islands	
South Africa	Sri Lanka	St. Lucia
St. Vincent and the Grenadines	Suriname	Tajikistan
Thailand	Tonga	Tunisia
Ukraine	Uzbekistan	Vanuatu
Viet Nam	West Bank and Gaza	Zimbabwe

Tabella B3 - Indennità di mora (Art. 11)

Contributo fisso per la prima rata	Fasce fino alla quinta	15 euro
	Fasce a partire dalla sesta	30 euro
Contributo aggiuntivo per la prima rata, per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo oltre le scadenze	Fasce fino alla quinta	15 euro
	Fasce a partire dalla sesta	30 euro
Contributo massimo per la prima rata (tutte le fasce ISEE)		90 euro
Contributo fisso per la terza rata	Fasce fino alla quinta	25 euro
	Fasce a partire dalla sesta	50 euro
Contributo aggiuntivo per la terza rata, per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo oltre le scadenze	Fasce fino alla quinta	25 euro
	Fasce a partire dalla sesta	50 euro
Contributo massimo per la terza rata (tutte le fasce ISEE)		100 euro

Tabella B4 – TRASFERIMENTO (Art. 14), RICONOSCIMENTO TITOLI ESTERI (Art. 15), RICHIESTE DI RICOGNIZIONE, SOSPENSIONE O RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA (Art. 16), RICHIESTE DI RILASCIO PERGAMENA E DUPLICATO PERGAMENA (Art. 18), RICHIESTE DI PASSAGGIO (Art 19), RICHIESTE DI REINTEGRO CARRIERA STUDENTI DECADUTI (Art. 20), RICHIESTE SERVIZIO SPEDIZIONE (Art. 21), OPEN BADGE (Art. 24)

Trasferimenti	entro il 1° Ottobre	200 euro
	dopo il 1° ottobre	intera contribuzione
Riconoscimento titolo estero		100 euro analisi della domanda 300 euro decreto di equipollenza
Richiesta di ricognizione, di sospensione o riattivazione della carriera		50 euro
Richiesta di rilascio pergamena e duplicato pergamena		68 euro
Richieste di passaggio		50 euro
Richieste di reintegro carriera studenti decaduti		200 euro
Richiesta servizio di spedizione	Europa e bacino del Mediterraneo	10 euro
	Africa, Americhe e altri paesi dell'Asia	15 euro
	Oceania	20 euro
Tassa di trasferimento per Scuola di specializzazione da/a altro Ateneo		150 euro
Open badge		20 euro



Tabella C1 – Scuole di Specializzazione Area Medica

ISEE	I RATA		II RATA	TOTALE	
>= 30.000 euro	1.500 euro	Contributi Universitari	1.344 euro	435 euro	1935 euro
		Imposta di bollo	16 euro		
		Tassa Regionale per il diritto allo studio	140 euro		
< 30.000 euro	996 euro	Contributi Universitari	840 euro	435 euro	1431 euro
		Imposta di bollo	16 euro		
		Tassa Regionale per il diritto allo studio	140 euro		
Bollo per domanda di ammissione esame finale			48 euro		

Tabella C2 – Scuole di Specializzazione Area Sanitaria

I RATA			II RATA	TOTALE
694 euro	Contributi Universitari	538 euro	435 euro	1.129 euro
	Imposta di bollo	16 euro		
	Tassa Regionale per il diritto allo studio	140 euro		
Bollo per domanda di ammissione esame finale			48 euro	

Tabella C3 - Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

I RATA			II RATA	TOTALE
893 euro	Contributi Universitari	737 euro	714 euro	1.607 euro
	Imposta di bollo	16 euro		
	Tassa Regionale per il diritto allo studio	140 euro		
Bollo per domanda di ammissione esame finale			48 euro	

Tabella C4 - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

I RATA			II RATA	TOTALE
1836 euro	Contributi Universitari	1680 euro	445 euro	2281 euro
	Imposta di bollo	16 euro		
	Tassa Regionale per il diritto allo studio	140 euro		
Bollo per domanda di ammissione esame finale			48 euro	

Tabella C5 - Corso di specializzazione per le attività di sostegno

I RATA		II RATA	TOTALE	
2000 euro	Contributi Universitari	1700 euro (di cui 370 destinati agli istituti scolastici)	3700 euro	
	Imposta di bollo			16 euro
	Tassa Regionale per il diritto allo studio			140 euro
Bollo per domanda di ammissione esame finale		48 euro		

Tabella E – Dottorato di Ricerca

Contributo Universitari	200 euro
Imposta di bollo	16 euro
Tassa Regionale per il diritto allo studio	140 euro

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Pietro Di Lorenzo

Il Dirigente dell'Area
f.to Dott. Antonino Mazzarella

Il prof. Ferro, Presidente della Commissione provvedimenti relativi al personale, regolamenti e terza missione, fa presente, preliminarmente, che la logica alla base della proposta di Regolamento per la contribuzione studentesca sottoposto all'odierna approvazione è quella di svincolarlo da un preciso anno accademico di attuazione e, in quest'ottica, nella formulazione del testo sono stati eliminati possibili



riferimenti all'annualità prediligendo un'impostazione di ordine generale; gli allegati al suddetto regolamento potranno essere oggetto di eventuale aggiornamento annuale.

Riferisce al Consiglio delle ulteriori modifiche avanzate in sede di Commissione istruttoria rispetto alla proposta dell'Amministrazione (in **grassetto** e/o ~~barrate~~) e di seguito riportate (in **grassetto corsivo sottolineato**):

Art. 3 - CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

1) Il contributo onnicomprensivo annuale è differenziato per le aree e i corsi abilitanti all'esercizio della professione, come appresso indicato:

a) Scientifica

Dipartimenti di: Architettura; Ingegneria; Matematica e Informatica; Fisica e Chimica, **con eccezione della classe di laurea magistrale a ciclo unico LMR/02 (Conservazione e restauro dei Beni culturali)**; Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche; Scienze della Terra e del Mare; Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, **con eccezione della classe di laurea magistrale a ciclo unico LM-42 (Medicina veterinaria)**; Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi **delle classi L-41 e LM-82: Laurea in Statistica per l'analisi dei Dati (Cod. 2131), Laurea Magistrale in Statistica e Data Science (Cod. 2235), LM attivato nel 2019/20 il corso Laurea in Scienze Statistiche (Cod. 2068, disattivata nel 2019/2020).**

[...]

Art. 4 – ESONERI TOTALI E PARZIALI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

[...]

2) Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è maggiore di 25.000 euro ed inferiore o uguale a 30.000 euro, il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è uguale alla percentuale, riportata nella Tabella **A3B**, per singola area o corsi di studio, della quota di ISEE eccedente 25.000 euro.

Per gli studenti iscritti a un anno successivo al primo, tale condizione si applica purché ricorra il sottoindicato requisito:

- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico ~~abbiano conseguito~~, **siano stati sostenuti e correttamente verbalizzati esami di insegnamenti previsti nel piano di studi per** almeno 10 crediti formativi universitari entro la data del 10 agosto del primo anno;
- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo ~~abbiano conseguito~~, **siano stati sostenuti e correttamente verbalizzati esami di insegnamenti previsti nel piano di studi** almeno 25 crediti formativi universitari nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

[...]

Art. 5 – RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

1) Per le seguenti categorie di studenti, che si iscrivono in modalità full time, sono previste le appresso indicate riduzioni del contributo onnicomprensivo dovuto, non cumulabili tra loro o con gli esoneri parziali previsti nell'articolo precedente:

[...] m. ~~i dipendenti~~ e **i dipendenti** e i figli dei dipendenti dell'Università di Palermo (personale docente e TAB) iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo, pagano, per la durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto del 50% per classi ISEE fino alla 17a inclusa; **per le classi superiori alla 17 la riduzione è di una classe ISEE.**

Art. 6 – RIMBORSI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

1) È prevista la possibilità per lo studente di inoltrare istanza di rimborso del contributo onnicomprensivo laddove lo stesso ritenga di avere versato una quota di contribuzione non aderente alla propria situazione reddituale.

Tale istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante l'apposita pratica presente all'interno del portale studenti e sarà posta al vaglio dei competenti uffici **che, qualora a seguito della loro istruttoria risultasse fondata ne ravvisassero l'astratta fondatezza, potranno predisporre apposito decreto da sottoporre all'attenzione del Magnifico Rettore che ne stabilirà l'eventuale ammissibilità.**

[...]

Art. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

1) Il versamento dei contributi e delle tasse avviene **esclusivamente** nelle forme previste dalle norme in materia di pagamenti per la Pubblica Amministrazione e con gli strumenti tecnologici di cui dispone



l'Università degli Studi di Palermo. Tali modalità sono indicate nell'allegato "1" che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Università.

Versamenti pervenuti con modalità diverse da quelle previste dal ~~indicate nel sopra menzionato allegato 1 (bollettino PAGO PA)~~ non potranno essere utilizzati ai fini del pagamento delle tasse universitarie e, nelle more della restituzione di quanto erroneamente versato a seguito di presentazione di apposita istanza di rimborso, la contribuzione dovrà essere saldata versando la contribuzione mediante circuito PAGO PA.

[...]

5) Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria **di un dell'**Anno Accademico ~~precedente~~ non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'Anno Accademico **successivo** ~~corrente~~.

6) Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è suddiviso in tre rate come appresso indicato, **da versare entro le rispettive scadenze indicate nel Calendario didattico:**

a) Prima rata, da versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione, composta da:

- imposta di bollo assolta in maniera virtuale;
- tassa regionale per il diritto allo studio;
- primo acconto contributo onnicomprensivo nella misura del 40% dell'importo dovuto. ~~La prima rata deve essere pagata:~~

~~a1. per l'immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato, entro i termini previsti da ciascun bando di concorso per l'accesso o nei dispositivi di scorrimento della graduatoria;~~

~~a2. per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, entro il 30 settembre 2023~~

~~a3. per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrali biennali ad accesso libero la scadenza della prima rata è fissata al 30 novembre 2023.~~

La prima rata deve essere pagata:

a1. per l'immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato, entro i termini previsti da ciascun bando di concorso per l'accesso o nei dispositivi di scorrimento della graduatoria;

a2. per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, entro il 30 settembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico (ad es. 2024 per l'anno accademico 2024-2025) 2023

a3. per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrali biennali ad accesso libero la scadenza della prima rata è fissata al 30 novembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico 2023.

b) Seconda rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal secondo acconto del contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, da versare entro il 29 dicembre 2023.

b) Seconda rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal secondo acconto del contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, da versare entro il 29 dicembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico 2023.

c) Terza rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal saldo del contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, da versare entro il 29 febbraio 2024.

c) Terza rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal saldo del contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, da versare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno solare di fine dell'anno accademico (ad es. 2025 per l'anno accademico 2024-2025) 2024.

[...]

Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

1) La condizione economica-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U) calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2- sexies del D.Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e della legge n. 89/2016 o, per il corrente anno accademico, con riferimento all'ISEE corrente. L'ISEE è



utilizzato per determinare la parte del contributo onnicomprensivo universitario commisurato alla condizione economica-patrimoniale dello studente. La presentazione dell'ISEE è finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione.

Nel caso in cui lo studente **inizialmente scelga di non dichiarare il proprio ISEE-U**, lo stesso viene temporaneamente collocato, d'ufficio, nella 14° classe contributiva. Tale posizione dovrà essere variata una volta ottenuto l'ISEE-U da presentare **perentoriamente entro il 29 31 dicembre 2023 dell'anno solare di inizio dell'anno accademico di riferimento**. ~~e, con motivata richiesta da presentare comunque entro il 31 gennaio successivo, 2024 dell'anno accademico di riferimento.~~ **In caso di mancata presentazione dell'ISEE-U entro il termine sopra indicato, lo studente verrà collocato d'ufficio nella classe massima di reddito.**

La classe massima potrà essere modificata qualora lo studente comunichi l'ISEE entro il 30 aprile con il pagamento di una mora di 200 euro. Qualora lo studente non comunichi l'ISEE 2024 dell'anno accademico di riferimento, sarà collocato d'ufficio nella classe ISEE massima.

[...]

Art. 14 – TRASFERIMENTI

[...]

2. Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo entro il 1° ottobre 2023 **dell'anno solare di inizio dell'anno accademico di riferimento** sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento pari ad € 200 (tab. B3) oltre all'imposta di bollo. **Oltre tale data ed entro il 31 dicembre, gli studenti sono tenuti anche al pagamento delle tasse di iscrizione e della prima rata del contributo onnicomprensivo per l'anno accademico corrente di riferimento ove l'istanza sia compilata entro il 29 dicembre**, ovvero dell'intero contributo onnicomprensivo (prima, seconda e terza rata) per istanze compilate **successivamente al 31 dicembre a partire dal 30 dicembre 2023** in poi

[...]

Art. 17 - RINUNCIA AGLI STUDI

[...]

3) Lo studente iscritto ~~all'anno accademico 2023/24~~ che rinuncia agli studi entro il 29 31 dicembre 2023 **dell'anno solare di inizio dell'anno accademico di riferimento** non paga la seconda rata e la terza rata del contributo onnicomprensivo.

4) Lo studente iscritto ~~all'anno accademico 2023/24~~ che rinuncia agli studi **dopo il 31 dicembre 2023 dell'anno solare di inizio dell'anno accademico di riferimento** ~~in poi~~ è tenuto a corrispondere l'intero contributo onnicomprensivo (prima, seconda e terza rata).

[...]

Art. 27 – NORME TRANSITORIE, E FINALI E DI RINVIO E DI RINVIO

1) Si abrogano tutte le norme regolamentari, le deliberazioni e le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento.

2) ~~Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle vigenti norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Palermo.~~

Gli importi riportati nelle tabelle allegate al presente Regolamento vengono aggiornati annualmente, anche con riferimento al solo con Decreto del Direttore Generale in misura corrispondente all'adeguamento dell'indice dei prezzi al consumo da parte dell'ISTAT, con riferimento all'anno solare immediatamente precedente all'anno accademico di riferimento, con arrotondamento all'euro, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

3) In sede di prima applicazione, per l'A.A. 2024/2025, gli importi di cui alle Tabelle allegate al presente Regolamento, che si riferiscono all'A.A. 2023-2024, vengono verranno aggiornati definiti applicando ai ciascun importo corrispondenti importi validi per l'Anno Accademico 2023/2024 l'aggiornamento corrispondente a due terzi dell'adeguamento dell'indice dei prezzi al consumo da parte dell'ISTAT, con riferimento ai cinque anni solari precedenti il nuovo anno accademico (1° gennaio 2019 – 31 Dicembre 2023)

4) I dati aggiornati vengono comunicati tramite il portale di Ateneo e vengono applicati dall'anno accademico immediatamente successivo alla loro pubblicazione.



5) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle vigenti norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Palermo.

Nel corso della seduta vengono altresì proposti i seguenti emendamenti (in **giallo**):

- Art 4 comma 8: si propone di ripristinarlo secondo la versione del precedente regolamento e integrarlo con la seguente frase (in grassetto):
"Il personale TAB dell'Università degli Studi di Palermo che si immatricola o si iscrive a Corsi di Studio presenti all'interno dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area, è esonerato dal contributo onnicomprensivo
Eventuali ulteriori agevolazioni potranno essere riconosciute al personale dipendente di altre amministrazioni previo accordo dell'università degli studi di Palermo con le stesse"
- Art.7 comma 6 lettera b)
b) Seconda rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal secondo acconto del contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, da versare entro il 29-31 dicembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico 2023.
- Art.27: inversione nell'ordine tra i commi 3 e 4:
4) 3) In sede di prima applicazione, per l'A.A. 2024/2025, gli importi di cui alle Tabelle allegate al presente Regolamento, che si riferiscono all'A.A. 2023-2024, vengono verranno aggiornati definiti applicando a ciascun importo corrispondenti importi validi per l'Anno Accademico 2023/2024 l'aggiornamento corrispondente a due terzi dell'adeguamento dell'indice dei prezzi al consumo da parte dell'ISTAT, con riferimento ai cinque anni solari precedenti il nuovo anno accademico (1° gennaio 2019 – 31 Dicembre 2023)
4) 3) I dati aggiornati vengono comunicati tramite il portale di Ateneo e vengono applicati dall'anno accademico immediatamente successivo alla loro pubblicazione.

Interviene il rappresentante degli studenti, sig. Ciotta, relativamente a quanto si evince dalle premesse al Regolamento in discussione ovvero la volontà di non riproporre ogni anno il regolamento per snellire i processi burocratici. Fa presente che, a suo avviso, si tratta di una scelta poco opportuna che esclude la componente studentesca che negli ultimi degli anni ha fornito il proprio contributo consentendo, con la collaborazione dell'Amministrazione, di pervenire a forme di agevolazione per gli studenti.

Ritiene che lo snellimento dei processi burocratici non possa realizzarsi mediante una mancata discussione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

In proposito, il prof. Ferro precisa che, di norma, i regolamenti sono sempre modificabili.

Evidenzia che un'impostazione di carattere più generale è funzionale a fornire un testo di riferimento che si mantenga quanto più possibile stabile nel tempo, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione, qualora dovesse rendersi necessario in sede di applicazione, ha sempre la possibilità di intervenire con gli opportuni correttivi e riesaminare il regolamento apportando eventuali modifiche a determinati articoli. Ciò anche in considerazione del fatto che ogni modifica può comportare impatti sul bilancio di Ateneo.

Segue un ampio dibattito riguardo alle diverse proposte di emendamento presentate dai rappresentanti degli studenti e di seguito riportate:

- Art. 8 comma 1:
relativamente al pagamento del contributo onnicomprensivo per studenti a tempo parziale, si propone di ridurre la percentuale dal 70 al 50 % per le fasce da 0 a 15 e dal 90 al 70% per le fasce superiori.
Il Consiglio non accoglie la proposta.
- Art. 3 comma 3:
Si propone di cassare il seguente periodo:
~~"Agli studenti iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi, aumentato di uno, si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di appartenenza, la~~



~~maggiorazione del 10%~~. Per la determinazione della durata normale del Corso di Studio si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.”

Il Consiglio non accoglie la proposta.

• Art. 3 comma 2:

Per i corsi che si svolgeranno prevalentemente o interamente a distanza si propone di ridurre il contributo annuale aggiuntivo da € 600,00 a € 300,00 per gli studenti rientranti fino alla fascia 12 (€ 25.000) e da € 1.200,00 a € 600,00 per gli studenti appartenenti a fasce superiori alla 12 (oltre € 25.000)

Il Consiglio, in considerazione del numero limitato di studenti coinvolti dalla misura, approva la modifica della tabella seguente:

Tabella A1 - Contributo annuale aggiuntivo per corsi a distanza (Art. 3, comma 2)

Studenti fino alla fascia 12	600 400euro
Studenti a partire dalla fascia 13	1.200 800 euro

• Art. 12 comma 1:

si chiede di reintrodurre l'ulteriore scadenza di presentazione dell'ISEE entro il 31 gennaio, prevista nella precedente formulazione del comma.

il Consiglio approva la seguente riformulazione del comma:

[...] Tale posizione dovrà essere variata una volta ottenuto l'ISEE-U da presentare **perentoriamente** entro il **31 dicembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico di riferimento. o, con motivata richiesta da presentare comunque entro il 31 gennaio. In caso di mancata presentazione dell'ISEE-U entro il termine sopra indicato, lo studente verrà collocato d'ufficio nella classe massima di reddito.**

La classe massima potrà essere modificata qualora lo studente comunichi l'ISEE entro il 30 aprile con il pagamento di una mora di 200 euro.

• Articolo 17 comma 4:

Si propone di non far pagare la terza rata a chi rinuncia dopo il 31 dicembre ed entro il 28 Febbraio (29 Febbraio se anno bisestile);

si propone l'aggiunta di un quinto comma che preveda il pagamento dell'intero contributo onnicomprensivo per coloro che rinunciano dopo il 28 febbraio (29 febbraio se bisestile).

Si invita a cambiare il testo in:

“4) Lo studente che rinuncia agli studi dopo il 31 dicembre ed entro il 28 febbraio (29 febbraio se anno bisestile) dell'anno accademico di riferimento in poi non è tenuto a pagare la terza rata.

5) Lo studente che rinuncia agli studi dopo il 28 febbraio (29 febbraio se anno bisestile) dell'anno accademico di riferimento in poi è tenuto a corrispondere l'intero contributo onnicomprensivo”.

Il Consiglio approva la modifica.

• Art. 4 comma 1 lettera b3):

Si propone di abbassare i requisiti di merito nel caso di iscrizione al secondo anno accademico da 10 CFU a 6 CFU e nel caso di iscrizione agli anni successivi al secondo da 25 CFU a 15 CFU, aggiungendo che l'Ateneo, essendo attento al benessere psicologico della comunità studentesca, non può non tener conto delle molte difficoltà che gli studenti possono incontrare nel loro percorso e che gravano sulle condizioni psicofisiche degli stessi.

Il Consiglio non accoglie la proposta, in considerazione che si tratta di limiti stabiliti per legge.

Al termine del dibattito, il Rettore invita i Consiglieri ad esprimersi riguardo al Regolamento in materia di contribuzione studentesca proposto dall'Amministrazione con tutte le modifiche avanzate e sopra riportate.

Il Consigliere Ciotta dichiara il proprio voto contrario.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione provvedimenti relativi al personale, regolamenti e terza missione;



dopo dibattito;

con il voto contrario del rappresentante degli studenti, sig. Sergio Calogero Ciotta,

DELIBERA

di approvare il Regolamento in materia di contribuzione studentesca nel testo modificato e di seguito riportato:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa ridefinita dall'art. 1, commi 252-267, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii, la materia dei contributi a carico dagli studenti iscritti ai corsi di studio o scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Palermo per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.
- 2) Il contributo annuale a carico dagli studenti è determinato, in ossequio alla normativa vigente, secondo il principio di onnicomprensività annuale di cui all'art. 1, comma 252, della legge sopra citata, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività.
- 3) L'adeguamento della tassa Regionale per il Diritto allo Studio è disposto in base alle disposizioni della Regione per l'A.A. di riferimento.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

- 1) La contribuzione a carico degli studenti è costituita da:
 - a) Imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale.
 - b) Tassa regionale per il diritto allo studio, versata secondo l'importo stabilito dalla Regione Sicilia.
 - c) Contributo onnicomprensivo annuale, determinato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE (calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2-sexies del D. Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e legge n. 89/2016), per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario. L'importo è dovuto, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 255, 256, 257 e 258 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii, da tutti gli studenti ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri totali o parziali indicati nel presente regolamento.

Art. 3 - CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

- 1) Il contributo onnicomprensivo annuale è differenziato per le aree e i corsi abilitanti all'esercizio della professione, come appresso indicato:
 - a) Scientifica
Dipartimenti di: Architettura; Ingegneria; Matematica e Informatica; Fisica e Chimica, con eccezione della classe di laurea magistrale a ciclo unico LMR/02 (Conservazione e restauro dei Beni culturali); Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche; Scienze della Terra e del Mare; Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, con eccezione della classe di laurea magistrale a ciclo unico LM-42 (Medicina veterinaria); Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi delle classi L-41 e LM-82-
 - b) Umanistica
Dipartimenti di: Giurisprudenza; Scienze Politiche e delle relazioni internazionali; Cultura e Società; Scienze Umanistiche; Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione, con eccezione della classe LM-85 bis; Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi non rientranti nella lettera a)
 - c) Medico-veterinaria: classi LM-41; LM-42; LM-46;
 - d) Professioni Sanitarie: classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4, abilitanti;
 - e) Scienze della Formazione Primaria: classe LM-85 bis, abilitante;
 - f) Conservazione e Restauro dei Beni Culturali: classe LMR/02, abilitante.
- 2) Per ciascuna area e corso, di cui al precedente comma 1, il contributo onnicomprensivo annuale è determinato secondo le classi di reddito ISEE come specificato nella tabella "A". Per i corsi che si svolgeranno prevalentemente o interamente a distanza, oltre al contributo onnicomprensivo annuale determinato ai sensi dei commi precedenti, è previsto il pagamento di un contributo annuale aggiuntivo, secondo gli importi specificati nella Tabella A1 da versare contestualmente al pagamento della prima rata.



- 3) Agli studenti iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi, aumentato di uno, si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di appartenenza, la maggiorazione del 10%. Per la determinazione della durata normale del Corso di Studio si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 4 – ESONERI TOTALI E PARZIALI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

- 1) Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:
- a) gli studenti, iscritti al primo anno accademico, appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;
 - b) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
 - b1. appartengono ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;
 - b2. sono iscritti all'Università degli Studi di Palermo, da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - b3. - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; - nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità Internazionale la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.

Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell'anno precedente il passaggio di Corso di Studio.

1 bis) Per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 25.000 euro che non sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, ma che soddisfino i requisiti di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è quantificato secondo quanto indicato nella Tabella A2.

- 2) Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è maggiore di 25.000 euro ed inferiore o uguale a 30.000 euro, il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è uguale alla percentuale, riportata nella Tabella A3, per singola area o corsi di studio, della quota di ISEE eccedente 25.000 euro. Per gli studenti iscritti a un anno successivo al primo, tale condizione si applica purché ricorra il sottoindicato requisito:

- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, siano stati sostenuti esami di insegnamenti previsti nel piano di studi per almeno 10 crediti formativi universitari entro la data del 10 agosto del primo anno;
- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, siano stati sostenuti esami di insegnamenti previsti nel piano di studi almeno 25 crediti formativi universitari nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Per gli studenti in mobilità internazionale, la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.

Laddove, dall'applicazione dei criteri di cui al presente comma, l'importo del contributo onnicomprensivo dovuto da studenti con ISEE ricompreso nella fascia calmierata risulti superiore a quello determinato dall'art.1, comma 1, lett. b) del DM n. 1014 del 3/8/2021 o da D.M successivi, si applicherà l'importo più favorevole per lo studente. Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell'anno precedente il passaggio di Corso di Studio.

Non saranno prese in alcuna considerazione altre tipologie di convalida di insegnamenti.

- 3) Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 68 del 29.03.2012, sono esonerati dal versamento del contributo onnicomprensivo:
- a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;
 - b) gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento. Ai sensi della Legge Regionale 20/2002 e del D. Lgs. 68/2012 tali studenti sono esonerati anche dal pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo studio. Al momento dell'immatricolazione e/o dell'iscrizione ad anni successivi al primo lo studente con disabilità e/o con invalidità, per beneficiare dei



Servizi dedicati e specifici offerti dall'Ateneo (trasporto, assistenza alla persona, etc...), dovrà espressamente indicare a quale delle condizioni, previste dalla legge, appartiene.

- c) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli Affari Esteri;
- d) gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate. L'esonero viene considerato totalmente o nella misura parziale del 50% per il primo semestre e del 50% per il secondo semestre, a seconda del periodo di interruzione, che non dovrà essere comunque inferiore a sei mesi. L'infermità dovrà essere certificata da un'istituzione pubblica e, poiché la ratio della concessione dell'esonero sta nell'impossibilità da parte dello studente di seguire l'attività didattica alla quale è correlato il contributo onnicomprensivo, per il periodo in cui il richiedente versa in stato di infermità, comunque non inferiore ad un semestre, egli non potrà compiere alcun atto relativo alla propria carriera universitaria;
- 4) Ai sensi dell'art. 30 della legge 30 marzo 1971 n. 118, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo gli studenti figli dei beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, dichiarati tali secondo le norme di legge, con reddito ISEE-U inferiore o uguale a 30.000,00 euro. Tutti i soggetti richiedenti l'esonero devono allegare adeguata certificazione;
- 5) Gli studenti orfani o figli di soggetti che, a seguito di apposito provvedimento rilasciato dal Tribunale, sono stati privati della responsabilità genitoriale che presentino un ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo.
- 6) Gli studenti figli di vittime della mafia o del racket, dichiarati tali secondo le norme di legge, con reddito ISEE-U inferiore o uguale al limite massimo ISEE della classe 19 di cui alla tabella sono esonerati dal contributo onnicomprensivo.
- 7) Gli studenti detenuti o che fruiscono di misure alternative alla detenzione sono esonerati dal contributo onnicomprensivo, per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno. Sono altresì esonerati dal contributo onnicomprensivo per gli anni successivi, purché siano rispettati i requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area.
- 8) Il personale TAB dell'Università degli Studi di Palermo che si immatricola o si iscrive a Corsi di Studio presenti all'interno dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area, è esonerato dal contributo onnicomprensivo.
Eventuali ulteriori agevolazioni potranno essere riconosciute al personale dipendente di altre amministrazioni previo accordo tra l'Università degli studi di Palermo e le stesse.
- 9) Gli studenti cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, di persona ammissibile alla protezione sussidiaria o alla protezione temporanea in quanto provenienti da paesi in situazione di conflitto nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo.
- 10) Ciascuno studente può usufruire, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, di una sola tipologia di esonero.

Art. 5 – RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

- 1) Per le seguenti categorie di studenti, che si iscrivono in modalità full time, sono previste le appresso indicate riduzioni del contributo onnicomprensivo dovuto, non cumulabili tra loro o con gli esoneri parziali previsti nell'articolo precedente:
- a. gli studenti, iscritti nell'A.A. precedente presso Atenei con sede in altre Regioni, che effettuino il trasferimento presso l'Università di Palermo, per il primo anno di iscrizione sono esentati dal versamento del contributo onnicomprensivo;
- b. gli studenti iscritti, per la prima volta, alla Laurea triennale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, diplomatisi con voto compreso tra 95 e 100, usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 25% fino ad un massimo di 350 euro. Coloro che si diplomano con voto pari a 100 e lode usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 50% fino a un massimo di 500 euro;
- c. gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni di laurea uguali o superiori a 95 ed inferiori o uguali a 109, usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 30% fino ad un massimo di 500 euro;
- d. gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni di laurea pari a 110 o 110 e lode usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 50% fino ad un massimo di 1.000 euro;



- e. per i nuclei familiari con più componenti iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo e con riferimento ai soli iscritti, in modalità full time, entro la relativa durata legale (in corso), per ogni ulteriore iscritto in corso dopo il primo, il contributo onnicomprensivo viene calcolato considerando una riduzione del 25% del contributo onnicomprensivo fino a un massimo di 200 euro;
- f. gli studenti iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo e residenti in province diverse da quelle in cui ha sede il Corso di Laurea al quale sono iscritti, pagano, per la durata legale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe ISEE;
- g. gli studenti aderenti a programmi internazionali, volti al conseguimento del double degree/doppio titolo e che prevedono il versamento della contribuzione anche nell'ateneo estero, potranno usufruire, ove deliberato dal Consiglio di Amministrazione per l'A.A. corrente in relazione al numero dei programmi internazionali e al numero di studenti richiedenti, di una del contributo onnicomprensivo per l'anno di frequenza all'estero;
- h. gli iscritti in corso e in modalità full time dal secondo anno in poi, che abbiano conseguito, con una media uguale o superiore a 28/30, almeno 48 CFU nei 12 mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l'iscrizione, hanno diritto a una riduzione del 20% del contributo onnicomprensivo fino ad un massimo di 350 euro;
- i. per i corsi di laurea individuati con apposita convenzione nell'ambito del progetto PA 110 e lode riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione, il contributo è determinato in quota fissa di € 600 da corrispondere in unica soluzione con la prima e unica rata;
- l. gli studenti che, individualmente o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classificano nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università degli Studi di Palermo con provvedimento che verrà successivamente formalizzato, usufruiscono della riduzione di una classe ISEE.
- m. i dipendenti e i figli dei dipendenti dell'Università di Palermo (personale docente e TAB) iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo, pagano, per la durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto del 50% per classi ISEE fino alla 17a inclusa; per le classi superiori alla 17 la riduzione è di una classe ISEE.

Art. 6 – RIMBORSI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

- 1) È prevista la possibilità per lo studente di inoltrare istanza di rimborso del contributo onnicomprensivo laddove lo stesso ritenga di avere versato una quota di contribuzione non aderente alla propria situazione reddituale.
- Tale istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante l'apposita pratica presente all'interno del portale studenti e sarà posta al vaglio dei competenti uffici che, qualora a seguito della loro istruttoria risultasse fondata, potranno predisporre apposito decreto da sottoporre all'attenzione del Magnifico Rettore che ne stabilirà l'eventuale ammissibilità.
- 2) Nell'ambito delle disponibilità previste nel bilancio di previsione, e comunque entro il limite massimo complessivo di euro 150.000 annui, gli studenti che abbiano sostenuto, nell'A.A. precedente, tutti gli esami previsti nel loro piano di studi o devono al più sostenere o ottenere la convalida di un solo insegnamento nell'A.A. in corso e si laureino entro la prima sessione ordinaria estiva dell'A.A. in corso, potranno richiedere, il rimborso del 50% del contributo onnicomprensivo. Qualora la disponibilità di bilancio non fosse sufficiente a soddisfare il rimborso del 50% del contributo onnicomprensivo, per tutte le richieste ricevute dagli aventi diritto nei termini prescritti, la quota da rimborsare verrà calcolata proporzionalmente al rapporto fra la disponibilità di bilancio (nel limite massimo complessivo di euro 150.000 annui) ed il totale degli importi richiesti a rimborso dagli aventi diritto.

Art. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

- 1) Il versamento dei contributi e delle tasse avviene esclusivamente nelle forme previste dalle norme in materia di pagamenti per la Pubblica Amministrazione e con gli strumenti tecnologici di cui dispone l'Università degli Studi di Palermo. Tali modalità sono indicate nell'allegato "1" che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Università.
- Versamenti pervenuti con modalità diverse da quelle previste dal bollettino PAGO PA non potranno essere utilizzati ai fini del pagamento delle tasse universitarie e, nelle more della restituzione di quanto erroneamente versato a seguito di presentazione di apposita istanza di rimborso, la contribuzione dovrà essere saldata versando la contribuzione mediante circuito PAGO PA.
- 2) Le scadenze di pagamento per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso a numero programmato sono stabilite dai rispettivi bandi.



- 3) Per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso libero e per le iscrizioni agli anni successivi al primo le scadenze di pagamento sono indicate nel calendario didattico di Ateneo pubblicato sul sito web dell'Università.
- 4) Per le iscrizioni ai Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero la data di verifica della personale preparazione e la data di iscrizione sono indicate nel calendario didattico di Ateneo pubblicato sul sito web dell'Università.
- 5) Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria di un Anno Accademico non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'Anno Accademico successivo.
- 6) Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è suddiviso in tre rate come appresso indicato, da versare entro le rispettive scadenze indicate nel Calendario didattico:
 - a) Prima rata, da versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione, composta da:
 - imposta di bollo assolta in maniera virtuale;
 - tassa regionale per il diritto allo studio;
 - primo acconto contributo onnicomprensivo nella misura del 40% dell'importo dovuto.La prima rata deve essere pagata:
 - a1. per l'immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato, entro i termini previsti da ciascun bando di concorso per l'accesso o nei dispositivi di scorrimento della graduatoria;
 - a2. per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, entro il 30 settembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico (ad es. 2024 per l'anno accademico 2024-2025);
 - a3. per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrali biennali ad accesso libero la scadenza della prima rata è fissata al 30 novembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico.
 - b) Seconda rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal secondo acconto del contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, da versare entro il 31 dicembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico.
 - c) Terza rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal saldo del contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, da versare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno solare di fine dell'anno accademico (ad es. 2025 per l'anno accademico 2024-2025).
- 7) Gli studenti possono sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, soltanto dopo avere pagato la prima e la seconda rata.
- 8) Gli studenti potranno sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al secondo semestre o annuali, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, soltanto dopo avere pagato tutte le rate previste dal comma 6 del presente articolo.
- 9) L'iscrizione effettuata dopo la scadenza della seconda rata dell'anno accademico di riferimento comporta il pagamento delle tre rate in unica soluzione; l'iscrizione effettuata nei mesi di marzo e aprile dell'anno accademico di riferimento comporta il versamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo in soluzione unica, oltre le indennità di mora calcolate secondo quanto previsto all'art. 11.
- 10) Dopo il 30 aprile lo studente in corso che non ha completato gli anni relativi alla durata normale del proprio Corso di laurea, potrà iscriversi solo in qualità di fuori corso rispetto all'anno di sua ultima iscrizione. Se tale ultima iscrizione è effettuata in modalità part-time per la prima volta del relativo anno di corso, lo studente dovrà prima modificare l'iscrizione in modalità full time, pagando le dovute differenze, e quindi iscriversi in qualità di fuori corso per l'anno corrente. Per i Corsi di laurea a programmazione nazionale, la modifica dell'iscrizione in full time implicherà per l'anno accademico corrente, l'iscrizione in qualità di ripetente al fine di ottemperare alle frequenze del relativo anno di corso.
- 11) Gli studenti che, presentano domanda per l'ottenimento della borsa di studio da parte dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) devono compilare la specifica sezione presente nella domanda di immatricolazione/iscrizione e sono tenuti a versare, a titolo di prima rata, solo gli importi relativi al bollo e alla tassa regionale ERSU fatti salvi gli esoneri previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 549/1995.

Art. 8 - ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

- 1) Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto nei tempi e con le modalità previste dallo specifico Regolamento e comporta il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, nella misura del 70% per le fasce da 0 a 15 e del 90% per le fasce superiori. Alle seguenti categorie di studenti:



- a. Studente lavoratore con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, della durata minima di un anno a decorrere dall'anno accademico antecedente a quello di immatricolazione o di iscrizione, con un reddito di almeno 9.000 euro fiscalmente dichiarato;
 - b. Studentessa madre o studente padre, per i primi cinque anni di vita del bambino;
 - c. Studenti-A atleti dichiarati tali ai sensi delle delibere del S.A. n. 28 del 15 gennaio 2019 en. 303/2019 del 7 novembre 2019; sarà concesso il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, nella misura del 50%.
- 2) Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 10, è consentito il passaggio di status da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale. Ai fini del computo della durata legale del Corso di laurea, l'iscrizione in modalità part time equivale a metà anno.

Art. 9 - CORSI SINGOLI

- 1) L'iscrizione ai corsi singoli comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE secondo gli importi di cui alla Tabella B1.
La suddetta tassazione non si applica nel caso di acquisto di CFU relativi a pacchetti necessari all'abilitazione per l'insegnamento, per i quali la contribuzione è specificamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) In ogni caso, l'iscrizione è limitata a insegnamenti che complessivamente consentono di acquisire sino a 36 CFU per anno accademico. Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione.
- 3) Coloro che non sostengono gli esami entro la scadenza di cui al precedente comma 2, devono procedere ad una nuova iscrizione, previo pagamento del relativo contributo.
- 4) Coloro che acquistano corsi singoli presso l'Università degli studi di Palermo e nell'anno successivo si iscrivono ad un Corso di laurea, in cui tali insegnamenti sono previsti nel piano di studio, avranno detratto dal contributo onnicomprensivo, entro i limiti di quanto dovuto, il 50% dell'importo versato nell'anno precedente per l'acquisto dei corrispondenti CFU
- 5) L'iscrizione ai corsi singoli erogati in modalità telematica, con la presenza di un tutor didattico, comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE secondo quanto riportato nella Tabella B1.
La medesima contribuzione si applica anche agli studenti di CdS tradizionali che scelgono corsi erogati in modalità telematica come insegnamenti a scelta dello studente, secondo quanto previsto dal proprio piano di studi

Art. 10 - STUDENTI STRANIERI

- 1) Gli studenti in possesso di titolo estero che, per perfezionare la domanda di immatricolazione/iscrizione, necessitano dell'indicatore ISEE parificato, dovranno versare la tassa regionale e il bollo virtuale e sono temporaneamente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo. All'atto del perfezionamento della domanda di immatricolazione, dovranno comunicare il parametro ISEE parificato, richiesto presso i centri di assistenza fiscale abilitati e comunicarlo all'Area Didattica e Servizi agli Studenti al fine di determinare la classe ISEE di appartenenza.
- 2) Laddove lo studente di nazionalità extraeuropea, richiedente visto per motivi di studio, non sia nelle condizioni di presentare idonea documentazione necessaria al rilascio dell'ISEE parificato potrà versare un contributo onnicomprensivo di importo pari a quanto riportato nella Tabella B2, oltre tassa regionale e bollo virtuale.

Art. 11 – INDENNITÀ DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

- 1) Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è gravato da indennità di mora, sul dovuto, **riportate nella Tabella B3** non genera indennità per il ritardato pagamento, ma impedisce allo studente di sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, fino all'avvenuto pagamento e alla definizione della relativa ricognizione da parte dei sistemi informativi di Ateneo.
- 2) Gli studenti che hanno presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria, avendo sostenuto, al momento della presentazione della domanda almeno l'85% dei crediti previsti, (escludendo i crediti relativi alla prova finale), e non riescano a laurearsi nella predetta sessione, possono iscriversi all'anno corrente pagando il contributo onnicomprensivo dovuto, non gravato da indennità di mora.



- 3) Gli studenti che si iscrivono, con riserva, ad un Corso di laurea magistrale biennale ad accesso libero, in attesa di conseguire la laurea triennale, possono perfezionare tale iscrizione, dopo la laurea, pagando la seconda rata del contributo onnicomprensivo non gravato da indennità di mora.
- 4) Gli studenti che, al di fuori dai termini ordinariamente previsti dal Calendario didattico di Ateneo, richiedano l'autorizzazione a presentare la domanda di partecipazione agli esami di laurea e/o il rinnovo della domanda di laurea, sono tenuti al pagamento degli importi corrispondenti con una maggiorazione di euro 100,00. La richiesta potrà essere inoltrata entro e non oltre 10 giorni dall'inizio della sessione di laurea pena l'impossibilità di esaminare l'istanza.

Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

- 1) La condizione economica-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U) calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2- sexies del D.Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e della legge n. 89/2016 o, per il corrente anno accademico, con riferimento all'ISEE corrente. L'ISEE è utilizzato per determinare la parte del contributo onnicomprensivo universitario commisurato alla condizione economica-patrimoniale dello studente. La presentazione dell'ISEE è finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione.
Nel caso in cui lo studente inizialmente scelga di non dichiarare il proprio ISEE-U, lo stesso viene temporaneamente collocato, d'ufficio, nella 14° classe contributiva. Tale posizione dovrà essere variata una volta ottenuto l'ISEE-U da presentare perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico di riferimento o, con motivata richiesta da presentare comunque entro il 31 gennaio successivo. In caso di mancata presentazione dell'ISEE-U entro il termine sopra indicato, lo studente verrà collocato d'ufficio nella classe massima di reddito.
La classe massima potrà essere modificata qualora lo studente comunichi l'ISEE entro il 30 aprile con il pagamento di una mora di 200 euro.
- 2) Per poter usufruire delle riduzioni dei contributi universitari è necessario che l'ISEE sia calcolato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e che sia riferito al nucleo familiare dello studente. L'Università, fermo restando l'obbligo dello studente di presentare la suddetta dichiarazione per usufruire dei benefici di legge e di inserirne il relativo valore all'atto della compilazione della domanda di iscrizione/immatricolazione, può acquisire il valore ISEE direttamente dalla banca dati dell'INPS.
Con riferimento alla condizione di studente indipendente, lo studente universitario è dichiarato autonomo dal nucleo familiare di origine se in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 159/2013 e dal D.M. 1320/2021 ossia residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'ISEE universitario, in alloggio non di proprietà di un suo membro e in possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, non inferiori a 9.000 euro da almeno due anni.
- 3) Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere soggette a controlli. A tal fine l'Università di Palermo può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'ERSU, con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo. In caso di accertamento positivo, di difformità od omissioni tali da comportare variazioni al valore ISEE dichiarato, lo studente potrà essere chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10 – comma 3 – del D.Lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare sulla base delle risultanze dell'accertamento o del valore dei servizi indebitamente fruiti, nonché sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38 – comma 3- della legge n. 122/2010e s.m.i., fermo restando la presentazione di rapporto all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali.
In applicazione dell'art. 38 co. 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il dichiarante, in presenza di anomalie e/o errori nell'ISEE può procedere a un ravvedimento con la consegna di idonea documentazione volta a sanare le predette omissioni/difformità; laddove le dichiarazioni Isee non siano più rettificabili entro l'anno di riferimento o non sia più possibile richiedere il valore ISEE, su richiesta dell'interessato e previa verifica sulle banche dati, ove possibile, potranno essere effettuate dagli operatori dell'Università integrazioni/modifiche correttive della classe di reddito con il ricalcolo dell'ISEE-U di ciascun anno accademico, al solo fine di individuare la corretta contribuzione da versare da parte del dichiarante, nelle modalità concordate con i competenti uffici (rimane a cura dell'Utente la eventuale modifica della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso l'INPS, in quanto gli operatori dell'Università consultano e non modificano il DataBase INPS).



Art.13 – CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO E BOLLI PER PRESTAZIONI D'UFFICIO A RICHIESTA INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

- 1) Le prestazioni d'ufficio, a richiesta individuale dello studente, sono soggette anche al contributo ed ai bolli specificati nell'allegato "2" che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Università.

Art. 14 – TRASFERIMENTI

- 1) Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dei bolli e del contributo onnicomprensivo previsto dall'Università degli Studi di Palermo.
- 2) Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo entro il 1° ottobre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico di riferimento sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento (tab. B3) oltre all'imposta di bollo. Oltre tale data ed entro il 31 dicembre, gli studenti sono tenuti anche al pagamento delle tasse di iscrizione e della prima rata del contributo onnicomprensivo per l'anno accademico di riferimento, ovvero dell'intero contributo onnicomprensivo per istanze compilate successivamente al 31 dicembre 2023 in poi.

Art. 15 - RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA

- 1) La richiesta di equipollenza di un titolo estero con un corso del primo, secondo o terzo ciclo dell'Istruzione Superiore erogato dall'Università di Palermo, inoltrata nei termini previsti dal Calendario didattico di Ateneo a seguito del pagamento di apposito contributo (Tab. B3), consente l'iscrizione al relativo Corso di studi, secondo le norme previste dal presente regolamento, qualora non vi sia un riconoscimento totale del titolo conseguito all'estero.
- 2) Se il riconoscimento è concesso nella sua interezza è dovuto solo un importo complessivo indicato nella Tab. B3, oltre all'imposta di bollo.

Art. 16- RICHIESTA DI RICOGNIZIONE, DI SOSPENSIONE O RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA

- 1) Le richieste di sospensione, di ricognizione e di riattivazione della carriera implicano il pagamento di appositi importi (Tab. B3), oltre che dell'imposta di bollo.

Art. 17 - RINUNCIA AGLI STUDI

- 1) Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme versate.
- 2) Per registrare la rinuncia lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi all'ultimo anno in cui risulta iscritto.
- 3) Lo studente che rinuncia agli studi entro il 31 dicembre dell'anno solare di inizio dell'anno accademico di riferimento non paga la seconda e la terza rata del contributo onnicomprensivo.
- 4) Lo studente che rinuncia agli studi dopo il 31 dicembre ed entro il 28 febbraio (29 febbraio se anno bisestile) dell'anno accademico di riferimento in poi non è tenuto a pagare la terza rata.
- 5) Lo studente che rinuncia agli studi dopo il 28 febbraio (29 febbraio se anno bisestile) dell'anno accademico di riferimento in poi è tenuto a corrispondere l'intero contributo onnicomprensivo.

Art. 18 – RICHIESTA DI RILASCIO PERGAMENA E DUPLICATO PERGAMENA

- 1) Il rilascio della pergamena di laurea e di abilitazione e/o del duplicato della pergamena di laurea e abilitazione a seguito smarrimento e deterioramento è soggetto al pagamento dell'importo indicato nella tabella B4.
- 2) Per il duplicato della pergamena di laurea e abilitazione a seguito di furto è previsto il solo pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 19 – RICHIESTE DI PASSAGGIO

- 1) Le richieste di passaggio di Corso di Laurea, di passaggio di sede, di passaggio di classe di laurea sono soggette al pagamento dell'importo indicato nella tabella B4, oltre che dell'imposta di bollo.

Art. 20 – RICHIESTE DI REINTEGRO CARRIERA DECADUTI

- 1) Le richieste di reintegro della carriera per l'iscrizione ad un corso di Laurea del nuovo ordinamento, con convalida degli insegnamenti della pregressa carriera, sono soggette al pagamento dell'importo indicato nella tabella B4, oltre che dell'imposta di bollo.

Art. 21 – RICHIESTA SERVIZIO DI SPEDIZIONE

- 1) La richiesta di spedizione dei Certificati è soggetta al pagamento di importi differenti sulla base delle zone tariffarie (Tab. B3).



Art. 22 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 1) Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica, sanitaria e per le professioni legali sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da prospetto riportato di seguito al presente articolo.
- 2) Gli specializzandi effettuano il versamento del contributo annuo onnicomprensivo in due rate. La prima è versata al momento dell'iscrizione, la seconda prima dell'esame teorico - pratico di profitto.
- 3) Sui pagamenti eseguiti oltre il 15° giorno dalla data di scadenza, grava un'indennità di mora pari al 10% dell'importo dovuto. La penale si applica sulla prima rata.
- 4) Il pagamento viene effettuato tramite bollettino PagoPA e la mora per ritardato pagamento è generata automaticamente. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in regola con tutti i pagamenti.
- 5) Anche il pagamento della soprattassa è condizione necessaria al fine di poter usufruire dei servizi di prenotazione on-line degli appelli e per sostenere gli esami di profitto.
- 6) Il mancato pagamento della prima rata del contributo determina il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'anno successivo di corso; detto mancato pagamento comporta, altresì, l'impossibilità della regolare prosecuzione della frequenza del corso stesso e della correlata attività assistenziale per le scuole di specializzazione di Area Medica.
- 7) Le scadenze per i pagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.
- 8) Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ad eccezione dei bolli e dei diritti fissi, gli iscritti alle Scuole di Specializzazione con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento e gli specializzandi che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, ad eccezione dei medici.
- 9) Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo previsto dall'Università degli Studi di Palermo e della tassa di trasferimento come da tabella B4, oltre all'imposta di bollo.
- 10) Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento indicata nella tabella B4, oltre all'imposta di bollo.
- 11) Tutti gli importi dovuti per la frequenza delle Scuole di Specializzazione sono indicati nelle tabelle C1, C2, C3, C4.

Art. 23 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO

- 1) Gli iscritti al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno ex DM 30 settembre 2011 sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da tabella C5.
- 2) I corsisti effettuano il versamento del contributo in due rate, la prima al momento dell'immatricolazione, e la seconda prima dell'esame per il conseguimento della specializzazione. Le scadenze per i pagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.
- 3) Il pagamento viene effettuato tramite bollettino PagoPA. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in regola con il pagamento di tasse e contributi.
- 4) La sospensione del Corso è possibile per gravi motivi documentati, a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate o nei casi previsti dal D.lgs 151/2001 e ss. ed è concessa con provvedimento del Rettore o suo delegato. In caso di sospensione o di interruzione del Corso non è dovuto alcun rimborso delle tasse già pagate.
- 5) Coloro ai quali è stata concessa la sospensione del corso potranno immatricolarsi in soprannumero nel ciclo successivo ove consentito da apposite disposizioni ministeriali. La tassa di iscrizione in soprannumero per coloro i quali hanno sospeso il corso varierà in base a quanto è già stato versato in precedenza: se nel precedente ciclo sono state versate entrambe le rate, sarà dovuta esclusivamente l'imposta di bollo fissa di 16 euro. Nel caso in cui era stata corrisposta solamente la prima rata, allora è previsto il pagamento della seconda rata più imposta fissa di bollo di 16 euro.
- 6) Gli iscritti al Corso di Specializzazione con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale, ad eccezione dell'imposta di bollo e della quota da trasferire agli istituti scolastici.

Art. 24 – OPEN BADGE

- 1) L'importo per il rilascio dell'Open Badge è indicato nella tabella B4.

Art. 25- DOTTORATO DI RICERCA



- 1) Ai sensi del comma 262 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'Università.
- 2) I Dottorandi titolari di borsa di studio sono tenuti al versamento, all'atto di iscrizione, degli importi indicati nella tabella E.

Art. 26 - SOSPENSIONE DEGLI STUDI – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA

- 1) In caso di sospensione della durata di un anno, ove questa avvenga su un anno accademico, non è dovuto alcun pagamento.
- 2) In caso in cui la sospensione è della durata di un anno ma avviene su due anni accademici non è dovuto il pagamento della seconda rata dell'anno accademico di inizio sospensione, qualora fosse stata già versata per scadenza di termini la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l'anno accademico successivo.
- 3) La sospensione di durata inferiore ad un anno comporta il pagamento delle tasse e dei contributi previsti per l'intero anno accademico.

Art. 27 – NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

- 1) Si abrogano tutte le norme regolamentari, le deliberazioni e le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento.
- 2) Gli importi riportati nelle tabelle allegate al presente Regolamento vengono aggiornati annualmente, anche con riferimento al solo adeguamento dell'indice dei prezzi al consumo da parte dell'ISTAT, con riferimento all'anno solare immediatamente precedente all'anno accademico di riferimento, con arrotondamento all'euro, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 3) I dati aggiornati vengono comunicati tramite il portale di Ateneo e vengono applicati dall'anno accademico immediatamente successivo alla loro pubblicazione.
- 4) In sede di prima applicazione, per l'A.A. 2024/2025, gli importi di cui alle Tabelle allegate al presente Regolamento, che si riferiscono all'A.A. 2023-2024, verranno aggiornati applicando a ciascun importo l'aggiornamento corrispondente a due terzi dell'adeguamento dell'indice dei prezzi al consumo da parte dell'ISTAT, con riferimento ai cinque anni solari precedenti il nuovo anno accademico (1° gennaio 2019 – 31 Dicembre 2023).
- 5) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle vigenti norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 28 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione, con Decreto Rettorale, e si applica a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 secondo il disposto dell'art. 1, comma 254, della legge n. 232/2016.
- 2) La pubblicità è data mediante affissione all'albo ufficiale e sul sito d'Ateneo.

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Valori corrispondenti al regolamento valido per l'A.A. 2023-2024, da aggiornare coerentemente con quanto previsto dall'art. 31 Norme transitorie e finali

Classe	Limite minimo ISEE	Limite massimo ISEE	Area Umanistica	Area Scientifica	Area Medica	Professioni Sanitarie	Scienze della Formazione Primaria	Conserv. Restauro iscrizioni precedenti al 2018/19	Conserv. Restauro immatricolati dal 2018/2019 e successivi
0	0	7.000,00	308	334	357	384	357	435	3027
1	7.000,01	8.000,00	429	467	515	542	515	617	3148
2	8.000,01	9.000,00	450	491	542	569	542	649	3169
3	9.000,01	10.000,00	472	513	569	597	569	680	3191
4	10.000,01	11.000,00	502	547	610	637	610	727	3221
5	11.000,01	13.000,00	533	581	649	676	649	772	3252
6	13.000,01	14.000,00	563	615	689	716	689	818	3282
7	14.000,01	15.500,00	600	655	737	764	737	874	3344
8	15.500,01	17.000,00	658	719	811	839	811	960	3427
9	17.000,01	18.500,00	702	768	870	897	870	1026	3497
10	18.500,01	20.000,00	752	821	932	960	932	1099	3572
11	20.000,01	22.500,00	802	877	997	1026	997	1175	3647



12	22.500,01	25.000,00	863	943	1076	1105	1076	1265	3733
13	25.000,01	27.500,00	923	1010	1154	1183	1154	1357	3799
14	27.500,01	30.000,00	984	1077	1234	1262	1234	1448	3866
15	30.000,01	33.500,00	1117	1223	1363	1433	1403	1646	4005
16	33.500,01	37.000,00	1193	1305	1459	1532	1502	1759	4087
17	37.000,01	40.500,00	1267	1389	1553	1630	1600	1872	4167
18	40.500,01	45.500,00	1344	1473	1650	1729	1699	1986	4250
19	45.500,01	50.500,00	1420	1556	1747	1829	1799	2101	4332
20	50.500,01	55.500,00	1518	1663	1868	1955	1925	2246	4436
21	55.500,01	60.500,00	1667	1828	2057	2148	2118	2470	4591
22	60.500,01	65.500,00	1746	1915	2156	2251	2221	2589	4676
23	65.500,01	70.500,00	1826	2003	2259	2357	2327	2710	4763
24	70.500,01	80.000,00	1963	2154	2430	2533	2503	2915	4905
25	80.000,01	90.000,00	2229	2445	2766	2879	2848	3314	5178
26	90.000,01	100.000,00	2311	2537	2870	2987	2956	3438	5266
27	100.000,01	>1000.000,01	2395	2628	2975	3095	3064	3561	5356

Tabella A1 - Contributo annuale aggiuntivo per corsi a distanza (Art. 3, comma 2)

Studenti fino alla fascia 12	400 euro
Studenti a partire dalla fascia 13	800 euro

Tabella A2 – Studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 25.000 euro, non iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, che soddisfino i requisiti di cui all’Art. 4, comma 1 lettera b (Art. 4 comma 1bis)

Contributo onnicomprensivo	200 euro
----------------------------	----------

Tabella A3 - Esonero fascia calmierata (ART. 4 comma 2)

Area Umanistica	Area Scientifica	Area Medica	Professioni Sanitarie	Scienze della Formazione Primaria	Conserv. Restauro immatricolati dal 2018/19 e successivi	Conserv. Restauro iscrizioni precedenti al 2018/19
23%	25%	28%	30%	29%	34%	83%

Tabella B1 – Contributi per corsi singoli (Art. 9)

	Modalità tradizionale	Modalità telematica
Fino alla quinta classe ISEE	20 euro	30 euro
Dalla sesta alla quattordicesima classe ISEE	30 euro	40 euro
Dalla quindicesima classe ISEE	40 euro	50 euro

Tabella B2 – Studenti stranieri (Art. 10)

Gruppo di Paesi	Importo forfettario
Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo (Art1, comma 1, Decreto MUR 115 del 28 febbraio 2023) (Elenco B2a)	50 €
Paesi che nell'indice "GDP per capita, PPP (current international \$)" pubblicato dalla World Bank presentano un valore inferiore a quello medio mondiale (20693,47 \$) (Elenco B2b)	100 €
Altri paesi extra-europei	200 €

Elenco B2a:

Afghanistan	Angola	Bangladesh
Benin	Bhutan	Burkina Faso
Burundi	Cambodia	Central African Republic
Chad	Comoros	Democratic People's Rep. of Korea
Democratic Republic of the Congo	Djibouti	Eritrea
Ethiopia	Gambia	Guinea
Guinea-Bissau	Haiti	Kiribati
Lao People's Democratic Republic	Lesotho	Liberia
Madagascar	Malawi	Mali
Mauritania	Mozambique	Myanmar
Nepal	Niger	Rwanda
Sao Tome and Principe	Senegal	Sierra Leone
Solomon Islands	Somalia	South Sudan
Sudan	Syrian Arab Republic	Tanzania
Timor-Leste	Togo	Tuvalu



Uganda	Yemen	Zambia
--------	-------	--------

Elenco B2b

Albania	Algeria	Armenia
Azerbaijan	Barbados	Belize
Bolivia	Bosnia and Herzegovina	Botswana
Brazil	Cabo Verde	Cameroon
Colombia	Congo, Rep.	Cote d'Ivoire
Dominica	Ecuador	Egypt, Arab Rep.
El Salvador	Equatorial Guinea	Eswatini
Fiji	Gabon	Georgia
Ghana	Grenada	Guatemala
Honduras	India	Indonesia
Iran, Islamic Rep.032	Iraq	Jamaica
Jordan	Kenya	Kosovo
Kyrgyz Republic	Lebanon	Marshall Islands
Micronesia, Fed. Sts.	Moldova	Mongolia
Morocco	Namibia	Nauru
Nicaragua		North Macedonia
Pakistan	Palau	Papua New Guinea
Paraguay	Peru	Philippines
Samoa	Solomon Islands	
South Africa	Sri Lanka	St. Lucia
St. Vincent and the Grenadines	Suriname	Tajikistan
Thailand	Tonga	Tunisia
Ukraine	Uzbekistan	Vanuatu
Viet Nam	West Bank and Gaza	Zimbabwe

Tabella B3 - Indennità di mora (Art. 11)

Contributo fisso per la prima rata	Fasce fino alla quinta	15 euro
	Fasce a partire dalla sesta	30 euro
Contributo aggiuntivo per la prima rata, per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo oltre le scadenze	Fasce fino alla quinta	15 euro
	Fasce a partire dalla sesta	30 euro
Contributo massimo per la prima rata (tutte le fasce ISEE)		90 euro
Contributo fisso per la terza rata	Fasce fino alla quinta	25 euro
	Fasce a partire dalla sesta	50 euro
Contributo aggiuntivo per la terza rata, per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo oltre le scadenze	Fasce fino alla quinta	25 euro
	Fasce a partire dalla sesta	50 euro
Contributo massimo per la terza rata (tutte le fasce ISEE)		100 euro

Tabella B4 – TRASFERIMENTO (Art. 14), RICONOSCIMENTO TITOLI ESTERI (Art. 15), RICHIESTE DI RICOGNIZIONE, SOSPENSIONE O RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA (Art. 16), RICHIESTE DI RILASCIO PERGAMENA E DUPLICATO PERGAMENA (Art. 18), RICHIESTE DI PASSAGGIO (Art 19), RICHIESTE DI REINTEGRO CARRIERA STUDENTI DECADUTI (Art. 20), RICHIESTE SERVIZIO SPEDIZIONE (Art. 21), OPEN BADGE (Art. 24)

Trasferimenti	entro il 1° Ottobre	200 euro
	dopo il 1° ottobre	intera contribuzione
Riconoscimento titolo estero		100 euro analisi della domanda 300 euro decreto di equipollenza
Richiesta di ricognizione, di sospensione o riattivazione della carriera		50 euro
Richiesta di rilascio pergamena e duplicato pergamena		68 euro
Richieste di passaggio		50 euro
Richieste di reintegro carriera studenti decaduti		200 euro
Richiesta servizio di spedizione	Europa e bacino del Mediterraneo	10 euro
	Africa, Americhe e altri paesi dell'Asia	15 euro
	Oceania	20 euro
Tassa di trasferimento per Scuola di specializzazione da/a altro Ateneo		150 euro
Open badge		20 euro

Tabella C1 – Scuole di Specializzazione Area Medica

ISEE	I RATA		II RATA	TOTALE
>= 30.000 euro	1.500 euro	Contributi Universitari	435 euro	1935 euro
		Imposta di bollo		



< 30.000 euro	996 euro	Tassa Regionale per il diritto allo studio	140 euro	435 euro	1431 euro
		Contributi Universitari	840 euro		
		Imposta di bollo	16 euro		
		Tassa Regionale per il diritto allo studio	140 euro		
Bollo per domanda di ammissione esame finale				48 euro	

Tabella C2 – Scuole di Specializzazione Area Sanitaria

I RATA			II RATA	TOTALE
694 euro	Contributi Universitari	538 euro	435 euro	1.129 euro
	Imposta di bollo	16 euro		
	Tassa Regionale per il diritto allo studio	140 euro		
Bollo per domanda di ammissione esame finale			48 euro	

Tabella C3 - Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

I RATA			II RATA	TOTALE
893 euro	Contributi Universitari	737 euro	714 euro	1.607 euro
	Imposta di bollo	16 euro		
	Tassa Regionale per il diritto allo studio	140 euro		
Bollo per domanda di ammissione esame finale			48 euro	

Tabella C4 - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

I RATA			II RATA	TOTALE
1836 euro	Contributi Universitari	1680 euro	445 euro	2281 euro
	Imposta di bollo	16 euro		
	Tassa Regionale per il diritto allo studio	140 euro		
Bollo per domanda di ammissione esame finale			48 euro	

Tabella C5 - Corso di specializzazione per le attività di sostegno

I RATA			II RATA	TOTALE
2000 euro	Contributi Universitari	1844 euro	1700 euro (di cui 370 destinati agli istituti scolastici)	3700 euro
	Imposta di bollo	16 euro		
	Tassa Regionale per il diritto allo studio	140 euro		
Bollo per domanda di ammissione esame finale			48 euro	

Tabella E – Dottorato di Ricerca

Contributo Universitari	200 euro
Imposta di bollo	16 euro
Tassa Regionale per il diritto allo studio	140 euro

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Roberto AGNELLO

IL RETTORE
Presidente
Prof. Massimo MIDIRI